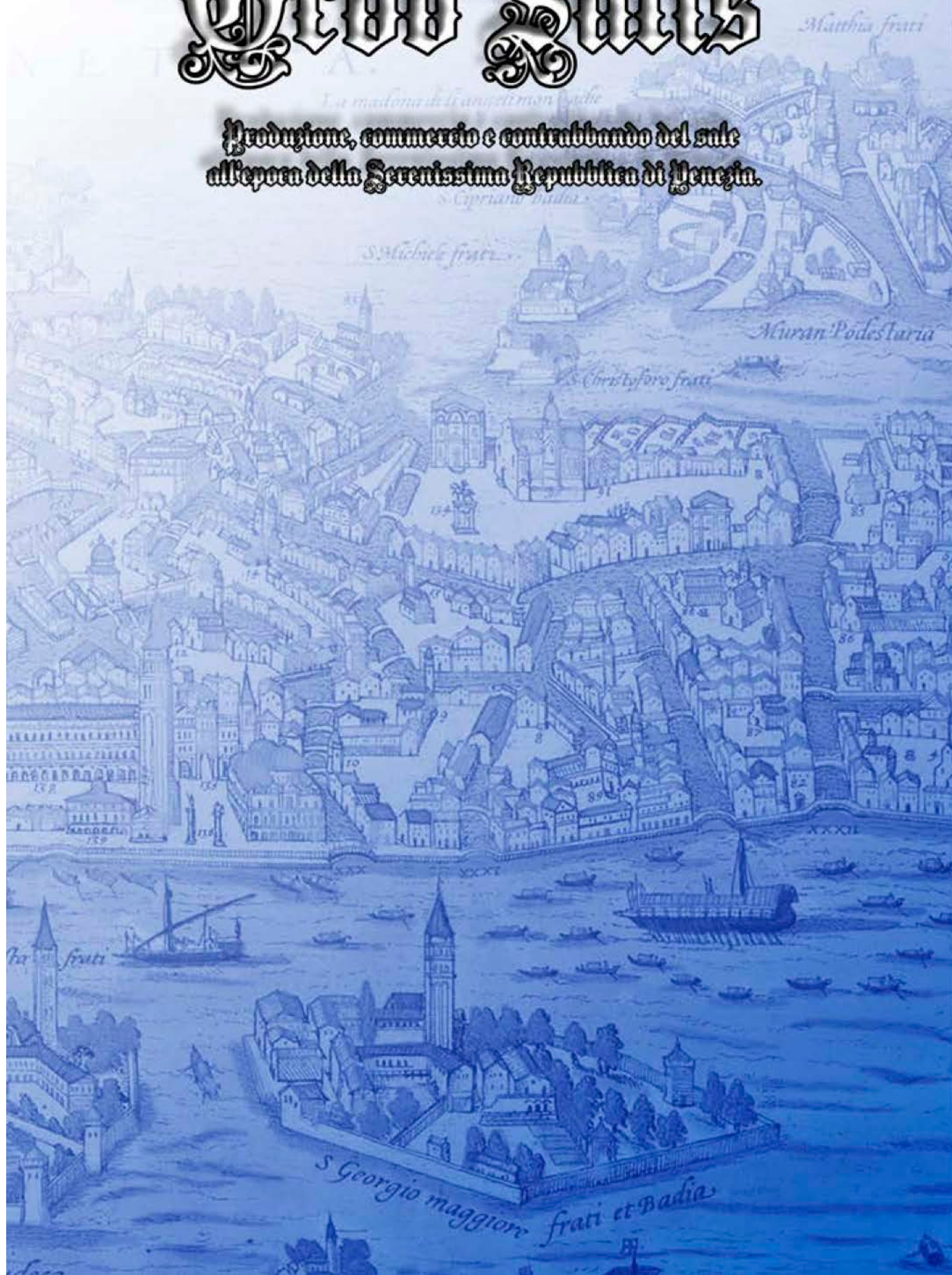


Ordo Salis

Produzione, commercio e contrabbando del sale
all'epoca della Serenissima Repubblica di Venezia.



Il Contrabbando Tra Venezia e Austria

Molto si è già scritto sul grande interesse che i Veneziani ebbero per il commercio, come, per esempio, la quasi monumentale opera di Hoquet¹. Per capire la compagine di questo commercio mi avvalgo della lucida definizione di Marco Ferro: “La ricchezza reale di uno Stato è il grado di maggior indipendenza dagli altri Stati, in rapporto ai suoi bisogni e al gran superfluo che ha da trasportare”². Ne consegue che il maggior, e anche più sicuro, guadagno di una Nazione è la produzione del *superfluo*: ovvero la coltura dei prodotti della terra. L’introduzione dei prodotti esteri non lavorati fa risparmiare e crea un forte indotto, avendo come diretta conseguenza lo sviluppo del mercato nazionale che, a sua volta, permette lo sviluppo di quello internazionale, molto proficuo. Un caso particolare è quello del *baratto*, o *cambio delle mercanzie*, che è comunque redditizio, ma che ha come principio base l’introduzione delle materie estere nel mercato nazionale. Questo può avere come conseguenza un consumo delle mercanzie estere a svantaggio di quelle nazionali e, nel peggiore dei casi, può addirittura nuocere al progresso del mercato interno. Qui è necessario fare un distinguo tra il necessario e il lusso (inteso come prodotti elaborati, in altre parole, prodotti non semplicemente raccolti, ma che richiedono un processo di elaborazione). L’introduzione del lusso è una vera perdita per lo Stato perché il profitto sarà maggiore e andrà interamente al mercante estero, sebbene anche l’introduzione dei beni di prima necessità sia vista come un danno alla Nazione, perché innanzitutto dobbiamo calcolare il margine di guadagno sopra ogni prodotto, e, secondariamente, a questo va aggiunto il costo del trasporto. Non meno importante, in questo commercio d’importazione, è la costruzione delle navi atte al trasporto, che produrranno guadagno solo quando saranno noleggiate, per gli stessi scopi, da commercianti di altre nazioni.

Questo, per sommi capi, è il contesto in cui si sviluppa la mentalità del mercante veneziano: “circolazione interiore delle derrate d’un paese, l’estrazione del suo superfluo (o prodotto naturale della terra, come il sale) e l’introduzione delle derrate forestiere per consumarle”, così da non procurare lucro e guadagno a vantaggio del mercante foresto. Con ciò si è definito il commercio interno ed esterno, in altre parole, l’import e l’export.

Basandoci su questo pensiero economico principale possiamo ora definire l’importanza del sale, materia prima che nasce quasi spontanea, richiede poco impegno nella fase d’estrazione ma che produce un grandissimo guadagno. Se il commercio interno serve a soddisfare le necessità della nazione ed è svolto dai cittadini stessi, ciò significa posti di lavoro e profitti per i cittadini. Si sono definiti tre modi del commercio: comprare i prodotti della terra e dell’industria per rivenderli; i consorzi per l’elaborazione delle materie prime; l’esportazione dei prodotti nazionali. Queste sono le circostanze in cui il “dazio” nasce e prende forma.

“I diritti delle dogane sono odiati dai forestieri e perciò i buoni politici hanno il compito di moderarli.”

Ecco spiegato il perché di tante leggi contro il contrabbando. È necessaria una distinzione tra due voci che a noi suonano molto simili: contrabbando e frode.

In base al Diritto veneziano, ogni società civile ha due mire principali nella sua amministrazione interna: la prima è assicurare la *comodità* al maggior numero possibile di uomini e di imporre le tassazioni volte a garantire la sicurezza dei cittadini e il mantenimento dei governanti. L’attività commerciale trova in questa cornice la situazione migliore per garantire il primo intento: favorire il consumo e il commercio nazionale (o interno) e limitare l’importazione. Per garantire l’Istituto pubblico sono stati imposti i dazi, sia sulle merci d’importazione sia sulle merci nazionali: il contrabbando si ha quando non sono pagate le tasse sulle merci cosiddette d’importazione. La frode,

¹ Jean-Claude, HOQUET, *Venise et le monopole du sel. Production, commerce et finance d'une République marchande (Xe-XVIIe siècles)*, 2 vol., Paris et Venise 2012; Jean-Claude, HOQUET, “Une controverse sur les confins, Venise, Muggia et les salines de Trieste (XIVe-XIXe siècles)” in J-C Hoquet e Ruthy GERTWAGEN, *Venise et la Méditerranée, Studi Veneziani* 2012; Jean-Claude, HOQUET, “Il sale e l’espansione veneziana nel Trevigiano (secoli XIII-XIV)”, *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII e XIV) sulla tracce di G.B. Verci*, Atti del convegno di Treviso 25-27 settembre 1986, a.c. di Gherardo Ortalli e Michael Knapton, Istituto storico italiano del Medio Evo, studi storici, fasc. 199-200, Roma 1988.

² Marco Ferro, *Commercio in Dizionario del diritto comune veneto*, pag. 428-438.

invece, concerne quelle nazionali. Da ciò si apprende chiaramente che il contrabbando è tale poiché così indicato, individuato e definito dal legislatore. Abbiamo visto che la proibizione all'importazione ha un'origine molto profonda nella cognizione stessa dello Stato che il cittadino veneziano ha. Un politico, che vuol essere saggio, proibirà l'entrata di merci e mercanzie estere fino a quando la produzione nazionale può provvedere al rifornimento.

Anche se il contrabbando è un'attività molto diffusa, non è reputato come il "più dannoso" a patto che si vegli continuamente sui furfanti. Questa ragionevolezza deriva dalla consapevolezza del fatto che tutti, alla fine, sono arrestati e la "punizione strepitosa d'uno solo ne corregge molti".

Vi è una seconda definizione del contrabbando e cioè di quello "d'uscita", che consiste nel togliere dal mercato la merce che lo Stato ha proibito di vendere agli stranieri. Un concetto complesso ma che ha una sua logica, giacché il cittadino è responsabile del buon andamento sia del mercato sia, di conseguenza, dello Stato. Stato che a sua volta, grazie ai profitti derivanti dal commercio e anche dalle imposte, assicura al cittadino una vita sociale sicura e tranquilla. Quando uno di questi fattori viene meno, la catena non solo si interrompe ma, per esplicita conseguenza, crea squilibrio che porta ad insurrezioni, che portano alle guerre ... Quando non si esegue il pagamento dei dazi d'uscita delle merci nazionali si rubano, de facto, le entrate pubbliche.

Per impedire i contrabbandi e per punire quelli che li compiono, a Venezia viene stabilito e istituito il magistrato degli "inquisitori sopra dazi", il quale ha ingerenze anche criminali. Come già più volte sottolineato, il crimine di contrabbando era sempre materia criminale, poiché minava l'equilibrio dello Stato. Tra i doveri o obblighi assegnati al magistrato, figurano il ricevimento delle denunce, l'istituzione dei processi e la comminazione delle pene detentive. Sempre all'Inquisitore spetta il mantenimento delle navi degli ufficiali e dei ministri preposti alla vigilanza e al controllo delle licenze e delle merci vietate e alla verifica del pagamento dei dazi. In ultimo, come da più leggi sottolineato, vigila anche sui ministri in quei casi in cui certi contrabbandi non fossero denunciati o perseguiti.

Che il problema del contrabbando fosse particolarmente sentito lo abbiamo dedotto dalle leggi, dai molteplici decreti, terminazioni e ducali tutti uniti in un unico registro chiamato *Capitolare*¹. Rispetto agli altri commerci (della lana, della seta, dei vini...) quello del sale è l'unico ad essere così importante, per la quantità di introiti prodotti, da meritarsi una strutturazione minuziosa con un magistrato proprio (*Magistrato al sal*). Ma ora vediamo, attraverso il paziente sfoglio della documentazione d'archivio, come quest'attività si svolgeva.

In questo registro, o raccolta di leggi, troviamo scritto in prima pagina: "Questi tutti li magistrati di questa città hanno li suoi Capitulari delle leggi, con le quali governano li suoi officii, eccettuando l'Officio nostro del Sale, il quale è il più importante de tutti li altri rispetto al multiplice negotio e al maneggio grande del denaro pubblico".

Immediatamente si può desumere a quali gravi e importanti compiti fossero chiamati questi Provveditori, ma anche a quali forti pressioni e a quante leggi fossero sottoposti e obbligati a far rispettare. Per darne un esempio chiaro approfittiamo nuovamente del Capitolare e cito il *Giuramento che fanno li Signori di osservar li Capitoli del presente Capitolario*.

Il giuramento risale al luglio 1277 e alcuni dei suoi passi recitano così: "Giuro alli Santi Evangeli de Dio, lo' pro' e l'honor de Venesia in questo officio salvi tutti capituli specificadi in questo Capitolario, e che à bona fè, e senza fraldo studioso servo, ad offitiar, è desfittar, segonelo che à mi ben parerà, ad utilidade del commun de Venesia, tutto lo mercado de Rialto, e tutte le stazone de quello Comun in quello medesimo Rialto metude si de sora come di sotto, e le zolle in Rialto poste, et ancora le mansion di quello medesimo Commun e tutte altre mansion del Commun de Venesia in Zascadun luogo che sarà ei in tutta la cittade de Rialto excepto le stazone, le qual ten li ufficiali del Commun."

Il guadagno derivante dal sale di produzione lagunare e, dopo, da quello d'importazione è, fin dalle origini, una delle voci principali delle finanze e dell'economia veneziana. Si può capire

¹ ASVE, Provveditore al sal, Capitulari, Busta 1, Capitolare pag. 1.

allora la grande necessità di strutturazione e forma che questo richiedeva: oltre ai vari uffici, anche le autorità preposte erano fondamentali e con loro anche la serietà nello svolgimento dell'attività di monopolio. Infatti, il monopolio sul sale di Chioggia fu il primo a essere stabilito con il patto del febbraio 1184. In seguito vi è quello totalitario *Sul sale da mar* con l'*Ordo Salis*, decretato dal *Maggior consiglio* il 22 maggio 1283. Con questa legge, chiunque portasse sale nelle acque della Serenissima era costretto a pagare il dazio. Naturalmente una situazione del genere creò molti odi e avversioni. Non tutti accettarono quest'imposizione senza lottare o far valere i propri diritti. Ecco, cito come esempio chiarificatore la storia delle saline di Pago, più volte distrutte come anche quelle di Muggia e di Pirano.

Vari furono le figure amministrative e organi preposti che si succedettero nei secoli. Nel secolo XIII abbiamo i *camerlenghi* (istituiti dal doge Orio Mastropietro il 7 novembre 1187) e i *visdomini del sale*. Dopo il 1263 (15 settembre, *Maggior consiglio*) furono istituiti i *Salineri di Chioggia*, con attribuzioni tecnico-finanziarie, e prima del 1268 (16 aprile, *Maggior consiglio*) i *Salineri de mar*, il cui Capitolare fu riformato dai *Quarantia* e dal *Maggior consiglio* nel 1276, quando fu stabilito un primo *Collegio* (doge, consiglieri, salineri) per fissare il prezzo del sale: nel collegio entrarono poi (27 agosto 1383, Senato) i capi dei *Quarantia* e vi furono altre modifiche.

I salineri (così erano definiti gli impiegati di questi uffici) dei due uffici regolavano la produzione, l'importazione, l'esportazione e la distribuzione del sale, riscuotevano i dazi e le relative entrate, reprimevano i contrabbandi, avevano giurisdizione anche penale. Quelli *da mar* erano competenti riguardo al sale importato dai centri delle due sponde Adriatiche e da quelli mediterranei (Cipro, Sicilia, Sardegna, Baleari, costa africana) in quantità sempre maggiori man mano che si riduceva, già nel secolo XIII, la produzione interna, mentre aumentava l'area da rifornire (entroterra veneto, regione padana, territori elvetici e arciducali, penisola balcanica). Al sale di Chioggia fu tuttavia riservato l'approvvigionamento, per un periodo, del territorio veneto fino a Verona e Belluno e del Ferrarese – proprio il territorio conteso da Venezia e i suoi dazi contro i contrabbandi provenienti dall'Istria e da Trieste. Ridotto a una sola unità, il *saliniere di Chioggia* fu eletto fino alla caduta della Repubblica¹.

Con l'*ordo salis* del 1283 i salineri da mar ampliarono le loro competenze sulla navigazione e sul commercio marittimo. Il 6 maggio 1371 il Senato ne decretò la fusione con gli Ufficiali (soprastanti) sopra Rialto, esistenti già nel 1255 (20 marzo, *Maggior consiglio*) il cui Capitolare risale al 1277. Nacque così l'*Ufficio di Rialto e del sale*, con piena autorità su tutto ciò che concerneva il sale ma con competenza sull'amministrazione, sulla disciplina, sull'ordine pubblico del mercato e sue adiacenze, sulla custodia notturna della cassa degli uffici, sul ponte e gli approdi di Rialto, sul suolo e le proprietà pubbliche e le attrezzature mobili (*statione, tabulae*) ivi date in concessione o in appalto e inoltre sugli edifici pubblici nell'intera città, loro costruzione e manutenzione.

A tale ufficio il *Maggior consiglio* sostituì il 6 giugno 1428 i *Provveditori al sal*, che ne ereditarono le competenze e, intorno alla metà del secolo, ne assorbì le incombenze finanziarie proprie delle *rason vecchie e rason nuove* in materia di sali. A questi doveri si aggiunse l'obbligo di ispezionare annualmente gli uffici e dazi in Terraferma, in Dalmazia e Albania per rivedere la contabilità delle varie camere competenti, impartire disposizioni, appaltare i dazi, come vedremo da una lettera d'investitura di un *Provveditore* che deve recarsi proprio dalle parti di Capodistria e Pirano per svolgere questo compito. La carica che succedette era quella dei "Presidenti del Collegio del sal"; importante è segnalare che sostenevano anche le spese sanitarie, soprattutto i lazzaretti in tempo di peste.

Sempre dal *Capitolario* possiamo desumere come anche i confini, assieme alla rigida legislazione, fossero importanti. Più che la loro definizione, qui si ha la spiegazione di ciò che non

¹ SALINIERI DI CHIOGGIA, SALINIERI DA MAR, UFFICIALI SOPRA RIALTO E DEL SALE, PROVVEDITORI AL SAL E COLLEGIO DEL SAL 1980. [VOL. IV, PAG. 925], 1980.

può accadere *al di qua del Mincio*: “Sal forestier non se possi navegar in Colfo, dal Saseno in qua senza licenza dell’Offitio al sal. Sal che si trade per mar pagar se debbi ducati 10 per centenaro.”¹

Questo documento è del 1518 e poco dopo, cioè fino al 1520 (22 agosto, Consiglio dei dieci) la figura amministrativa e burocratica sono i *Savi alle acque*. Questi finanziavano anche le opere di difesa sul mare e lo scavo dei canali.

Il capitolo prosegue avvertendo tutti i magistrati e rettori di Dalmazia ai quali perverrà notizia di navigazioni di frodo, che devono far applicare la legge immediatamente. Ciò prevede il sequestro della nave (*metter ad esecution et li navilii et patroni possino esser astretti in ogni luogo della Serenissima*) e la carcerazione o detenzione dei delinquenti in ogni luogo e per due anni (*anni doi*). Ma soprattutto, devono pagare il dazio del *10 per centenaro* – cioè del dieci per cento. Comunque tutti i sali ritrovati per contrabbando dovevano essere portati ai Provveditori al sal, come da Capitolo del 1428².

I grandi capitali prodotti erano gestiti dalla *Camera del sal* insieme con quella del *frumento*, che diventò uno dei grandi centri finanziari della Repubblica svolgendo funzioni assai simili a quelli gestiti oggi dalle banche, sia nei confronti dello Stato sia dei privati. Il 17 dicembre 1457 il senato istituì il *deposito del sal*, costituito da ingenti somme mensilmente depositate dal magistrato presso i procuratori di San Marco per sostenere le spese di guerra.

Tutti questi guadagni derivanti dal commercio del sale contribuirono al pagamento degli interessi e all’ammortamento del debito pubblico per tutta la seconda metà del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento. Quanto ai privati, essi potevano negoziare reciprocamente i propri crediti presso l’*Ufficio per i noli di trasporto di sali* e servirsene per pagare i debiti. La *camera del sal* fungeva in tal modo da *banco da scritta*, dove si operavano giri di capitale – i prestiti.

Le somme si accumulavano e oltre che finanziare le guerre, sovvenzionavano la costruzione dei lazzeretti. Anche di quest’argomento si è parlato e scritto diffusamente.

Nuovamente si evince che il danno più grande era quello arrecato dal mancato pagamento delle tasse dei dazi. Questo comportamento, lucroso per pochi, era dannoso per i più.

Che il problema fosse molto sentito lo testimonia un Capitolo del 1502. Questo Capitolo, in particolare, tratta delle pene: “ogni delinquente che verrà arrestato sarà sottoposto alla pena di lire venticinque per ogni quartavol e la confisca dei buoi e carri³.” Vi era, dunque, una strada percorribile con carri e buoi e cavalli, continua: “Ma per ogni minima quantità in soprappiù, vengano multati di lire 100 dei piccoli con due mesi in carcere. Se non possono pagare, devono essere frustati e rimanere quattro mesi in prigione!”.

Le pene hanno diversi livelli e strati ma la stessa fine: la punizione più cruenta è per impiccagione e spetta ai contrabbandieri. Ne diamo di seguito alcuni esempi.

Quelli che contrabbandano sale da una quarta fino ad uno staro di sale saranno multati di lire 400 de piccoli, con 8 mesi di reclusione e condannati a tre *scassi di corda* in pubblico o in piazza. Quelli invece che commettono contrabbando per una quantità che va da uno staro di sale fino a tre stari di sali padovani avranno la pena pecuniaria di lire 400, con una pena corporale che prevede di cavare l’occhio. Se non possono permettersi di pagare, rimarranno per 6 mesi in prigione.

Che cosa succedeva agli intermediari, ovvero, se questi contrabbandieri portavano il sale oltre il confine Veneto nei territori di Padova, Vicenza e Treviso, a chi li consegnavano? Il Capitolo parla di “Deputati in ogni villa, venditori ai quali distribuiscono li sali” e questo sale viene venduto al dettaglio al *vil prezzo* e senza alcun dazio con *notabilissimo danno delle nostre entrate* e perché “questi tali sono in maggior colpa et fanno maggior offesa e danno al Dominio nostro di maggiore e più severo castigo sono degni. Quando questi tali, i quali saranno trovati in tal colpa, sottogiacciono ad irremissibil pena della forza e siano impiccati per le cane della gola si chè morino.”

In una riga successiva troviamo un’informazione per noi preziosissima: si narra della collaborazione, o meglio complicità, nel traffico del sale. Questa merce, che “portata grandissima

¹ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare pag. 84 v.

² ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 28 r.

³ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 64 v.

quantità per contrabbando da Pirano, Capodistria e Pago con barche che transitano nella pianura del Piave e Mestre grazie ai contrabbandieri che abitano in Venezia nelle contrade di San Pietro de Castello, Canaveggio, a Buran de Mare e i Caorlesi.” Questo commercio era attuato degli stessi cittadini della città di Venezia, che avendo “aiutato o in altro modo diviso il ricavato” hanno arrecato “notabilissimo danno del nostro datio di Treviso.” Qui un primo dato e una prima informazione utilissima per ricostruire le vie del contrabbando: molto probabilmente il contrabbando in questi territori avveniva per le vie fluviali. Si utilizzava il Piave per accedere all’entroterra friulano. Da lì, poi, si utilizzava una complessa rete di strade e di guadi che proveremo a stabilire.

Però, comunque sia, qualora tutti questi contrabbandieri – di fatto e i distributori non incaricati dalla Dominante – fossero colti “con le mani nel sacco”, avrebbero dovuto subire la pena peggiore: la forca! Veramente in tutti i casi suddetti, il sale, la barca ovvero l’imbarcazione, carri e animali sopra i quali venivano trovati i sali di contrabbando dovevano essere intesi “persi senza ogni remissione”. Erano requisiti e andavano così divisi: un terzo ai *Provveditori al sal* in Venezia, un terzo al Rettore (che farà l’esonazione di un terzo per l’accusatore) e l’altro terzo al Dominio della Serenissima (nel capitolo successivo si suddividerà il “bottino” in quattro parti). Questo doveva essere scritto per “espresso” e il sale doveva restare nel dominio – nelle caneve del sal della Serenissima – e andava valutato e, ovviamente, si pagava il dazio in base al prezzo di mercato. Il ricavato si divideva come sopra e per chi non rispettava questa legge – sia che si trattasse di un Rettore che di un Provveditore – e cedeva la propria parte, la pena prevista era di ducati 500 e la *privazione immediata del suo ufficio*. In casi più gravi era previsto anche il bando dal territorio di Venezia per dieci anni, che si trattasse di una carica pubblica o di un semplice cittadino.

Singolare è il caso in cui i capitani di navi, o ufficiali incaricati alla custodia della merce di contrabbando confiscata sia in acqua sia in terra, si fossero trovati di fronte a contrabbandieri che opponessero resistenza. Se succedeva a questi capitani di “ammazzare o vero se questi percoleranno alcuno di questi contrabbandieri, non sia fatto di tal percossa ovvero morte, inquisitione, processo ovvero condananzon alcuna” poiché si tratta di legittima difesa fatta “contra persone che potevano essere offese a morte senza pena”.

Si precisa, in fine che anche per gli acquirenti del sale di contrabbando era prevista una punizione. Questi devono presentare la mercanzia di contrabbando entro otto giorni dalla pubblicazione di questo Capitolo (entro il 3 luglio 1502¹). Andava esposto dalle scale di Rialto a San Marco e in tutte le città, castelli e distretti della Serenissima. I compratori del sale di contrabbando devono presentarsi presso l’ufficio del Provveditore al sale o, se ci troviamo in Terraferma, del Rettore. Una volta passato questo termine, sia i Provveditori sia i Rettori, dovevano annotare accuratamente in un registro il nome della persona con la quantità di sale trovata. Questo registro andava poi consegnato all’Ufficio della Cancelleria dei Dieci.

Non molto diverso il caso di un ufficiale (sia provveditore sia rettore) che si mettesse a vendere il sale requisito e di contrabbando, la pena sarà il “bando perpetuo dalla carica”.

Si cercava di vietare o di limitare il contrabbando non solo attraverso il timore delle pene pecuniarie o corporali.

Un argomento che ritroveremo spesso e che avrà una sua struttura particolare, è quello dedicato alle chiavi e serrature dei magazzini. Il contrabbando maggiore, che si perpetrava a danno della Dominante, era quello del sale di Capodistria, Pirano e Muggia. Il nostro sale era destinato al mercato, cioè al Partito *al di qua del Mincio* e, dunque, anche i sali di contrabbando andavano nella stessa direzione. Abbiamo un Capitolo², quello del 1529, in cui s’impone, causa continui contrabbandi, di chiudere con “due chiavi e serradure diverse tutti li magazzini sia quelli della comunità” sia quelli privati. E ciò vale sia per Pirano, sia per Muggia che per Capodistria e ne daremo un esempio dedotto da una lettera ma anche attraverso una lunga normativa pubblicata attraverso una terminazione. “Questi”, cioè i capodistriani, i piranesi e i muggesani, “introducono

¹ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 64 v.

² ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 93 v.

sale nelle Marche, in Abruzzo fino alle bocche del Po¹”. Ciò causava gran danno all’erario della Serenissima che, infatti, non commerciava più con Ferrara, Mantova e “altre terre della Romagna e sia necessario, con ogni prestezza, di provvedere a tanto inconveniente²”. È stato disposto di scrivere subito al Podestà di Pirano (ma anche a quello di Muggia e Capodistria) e che si comunichi loro il giusto uso delle chiavi. Una di queste due chiavi vada al Podestà e l’altra “a li patroni dei sali”. I capodistriani – e i muggesani – peccano di un’altra colpa: “ne danno grande quantità ai triestini, per esser molto vicini, i quali senza alcun dubbio li navegano dove li piace a danno della Signoria nostra”³. Come pronta risposta si ha un nuovo Capitolo in cui si suggerisce di risolvere imponendo che “andar debba uno di loro [Provveditore] o per lettera o per accordo in Istria a incanear li sali e comprar sali a 24 ducati al moro⁴. Sono sempre stati commessi, e tuttora si commettono in Pirano e nelle altre terre dell’Istria tanti contrabbandi de sali, che per questa causa l’Ufficio dei sali subisce una grande perdita”. È necessario provvedere poiché in questo periodo vi è stata una grandissima produzione di sale e ciò potrebbe permettere e favorirne il contrabbando. Innanzitutto bisogna andare in Istria e levare dalle valli tutto il sale e metterlo nei magazzini della Serenissima. Il Provveditore ha anche il compito di levare dal mercato il sale, ovvero “sia data etiam libertà al ditto Provveditor de comprar quella quantità de sali che gli parerà a quel meglio prezzo che si porrà haver, non eccedendo però lire quattro del moro⁵”. Tutto questo sale doveva poi essere consegnato ai vari magazzini di proprietà dei Veneziani per “li bisogni che per li tempi possono correr”.

Verso la fine del Cinquecento (1596, 19 agosto⁶) si ha un inasprimento delle pene per contrabbando. Leggiamo, infatti, che i contrabbandieri dei sali nella provincia dell’Istria che sono colti sul fatto e che promuovono la loro attività nelle “Terre aliene” possono essere “presi ed ammazzati”. Dopo alcuni provvedimenti restrittivi (come il limite di produzione imposto alle saline di Pirano) ora è il momento di una certa libertà nella giustizia – o forse nella commisurazione della pena. Questo Capitolo recita che qualora un delinquente venga colto sul fatto (e questo è perentorio a fronte di un limite a questa giustizia sommaria) va consegnato ai rappresentanti della giustizia. Se questi poi decidono di ucciderlo e in seguito presentano insieme alla merce anche la sua testa giustificando l’atto perché “è stato colto nel fatto”, questo può valere, ed essere inteso, come “beneficio de liberar se medesimo”. Il Consiglio dei dieci, come ricompensa per la consegna di un furfante, riscattava e rimborsava il sale così confiscato e ridava la libertà a chi denunciava. Condizione fondamentale richiesta era il non essere il principale autore dell’“orribil delitto”, ma semplici complici e/o spie. Forse si potrebbe guardare e leggere in un altro modo questa consegna: la riscossione di una taglia sotto forma di cessione del sale confiscato. Comunque sia, la pena per chi era colto nell’atto del contrabbando era la forca. Non vi erano più “diversi livelli di pena”: la Repubblica vedendosi così minacciata rispondeva spietatamente. Nelle prossime righe leggeremo alcuni processi, il che ci darà modo di capire se la giustizia fosse sommaria o applicata coerentemente.

Un Capitolo del 1586⁷ (20 dicembre) ci svela un’altra faccia della Serenissima: quella intelligente e brillante capace, in un sol colpo, di risolvere due problemi. La prima grande complicazione da risolvere è il contrabbando – grande e importante – svolto nelle terre d’Istria ad opera, per la maggior parte, dei capodistriani. Accertato questo fatto, il Capitolo prosegue ribadendo che oltre ai sali che continuamente passano nella Patria del Friuli e Trevigiana ne “vien portata grandissima quantità a Trieste, San Giorgio di Duino e altri lochi circunvicini de Arciducali, il che causa la total ruina di quella provincia e particolarmente della città di Capodistria, per questo inconveniente viene totalmente levato il commercio dei cragnizi e altri populi soliti a condur in questa città e provincia diverse mercanzie”. Faceva così intuire che a causa del commercio illecito del sale svolto dai

¹ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 93 v.

² ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare pag. 93 v.

³ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 93 v.

⁴ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 110 v.

⁵ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 93 v.

⁶ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 190.

⁷ ASVE, Provveditore al sal, Capitolari, Busta 1, Capitolare, pag. 178.

capodistriani non vi era altro sale da vendere, ragion per cui molti commercianti non venivano a Capodistria, non avendone motivo.

Sarà tuttavia data autorità al Podestà (presente e ai suoi successori) di Capodistria di poter procedere “contra quelli tali che commettersero contrabbandi de sali in tutta essa provincia e quelli castigar, secondo la qualità di delitto conforme alle leggi e deliberazioni in questa materia”. Segue poi un lungo giro di parole volte a debellare il contrabbando non solo mediante il riscatto del sale requisito – che potrebbe essere visto come “la taglia” corrisposta a chi consegnava un furfante – ma anche promettendo “impunità ai complici pur che non siano li principali autori del delitto che faranno venir in luce alla giustizia di tali scellerati”. Una libertà comunque limitata, poiché tutte le sentenze e le deliberazioni in materia di contrabbandi devono essere inviate al Provveditore per essere esaminate e per creare un precedente da “osservare”.

Tutte queste leggi avevano una loro sfera reale, concreta. Basandoci su alcuni processi per contrabbando, ricordo che in base al *Capitolario dei Provveditori al sal* è definito sempre come materia criminale, come conferma l’esempio di seguito.

Con una relazione¹ presento, spiegando attraverso un processo d’inquisizione “per grave materia di contrabbandi d’oglio, sale e tabacco” due argomenti molto importanti: le leggi e le vie del contrabbando.

Il processo era trattato dal Supremo tribunale “sempre aperto con la Sovrana autorità del Consiglio dei dieci”. La vicenda – in verità è un rapporto sul processo – narra di una mattina di novembre e della sorprendente scoperta dello “sbirro”² Ambrosio Gallo di San Daniele in villa di Majano [...] di un tal Zampiero di Chiopris³ austriaco, il quale con un altro compagno ed una femina dello stesso mestiere erano collà giunti la notte precedente con nove somarelli carichi di un sacco puro di sale di contrabbando venduto la mattina pubblicamente nella casa di Francesco e Sabbata Cividin, soliti albergatori e ricettatori e così brutta gente [...]. Sopra un tal argomento e in base all’obbedienza alla rispettabile lettera del quattro gennaio ho comandato di praticare l’arresto del Cividino, questo fu eseguito la notte del 6 febbraio da Antonio Gallo, essendo questa la sua giurisdizione”. Il cognome non è tipico ma forse si potrebbe spiegare così: essendo il contrabbando proibito, ma necessario, capitava di sovente che tra i contrabbandieri e le persone del luogo si stabilisse un legame così forte da farli diventare complici. I villici proteggevano i contrabbandieri e li nascondevano e, a volte, scatenavano anche rustiche sollevazioni. Il governo della Serenissima ha forse pensato bene di evitare questo tipo di legame e qui ha insignito di questo compito un “foresto”. La relazione prosegue: “gli raccontò di essere già da lungo tempo a conoscenza di questo scandaloso traffico di sale che non curante della legge e del pubblico rappresentante, veniva abitualmente esercitato nella casa del detto Cividino mediante l’opera di lui e di Sabbata, sua moglie, da alcuni contrabbandieri de Chiopris, dal noto Zampiero già altre volte caduto nelle forze della giustizia e castigato con pena di galera”. Il Gallo seppe “mediante un suo confidente, che nella notte [stava] venendo lì in settembre anche detto Zampiero” e che fosse giunto dall’austriaco (cioè dall’Austria) al solito suo ricetto (cioè luogo di spaccio) in casa del Cividino a Majano. Zampiero non era solo: “con lui un collega di nome Antonio e una donna per sua compagna nominata per Catterina con alquanti somarelli carichi di sale”. La mattina seguente “con la scorta di altri tre sbirri, il Gallo si fosse catapultato per sorprenderli” ma i malviventi furono avvertiti da parte dei villici e “tosto sloggiano dalla casa del Cividin fuggirono e si nascosero”. Misero in salvo “otto degli asinelli che avean servito al trasporto del sale, la bilancia e le misure e un sacco ripieno che la Sabbata Cividino erasi procurata di nascondere vicino al muro di una casa contigua”. Il Gallo sequestrò “gli animali [e] ne facesse seguir a San Daniele, le indicate misure ed il sacco di sale che

¹ ASVE, Inquisitori di Stato, Busta 348: Relazione del 13 luglio 1777

² A combattere questo traffico illecito sul territorio troviamo gli sbirri e gli spadaccini, una speciale forza pubblica territoriale al servizio del Partitante, a questo proposito vedi: Furio Bianco, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento*, Pordenone, Biblioteca dell’immagine, 1995.

³ “Chiopris: Frazione del Comune di Medea, nel litorale Veneto-Istriano, provincia di Gorizia, distretto di Cormons. È un villaggio di circa 480 abitanti, posto tra i torrenti Natosone Iudrio, a destra della strada che mena da Gradisca a Palmanova. Ha propria chiesa parrocchiale dipendente dalla diocesi di Gorizia e dal decanato di Cormons e possiede una scuola elementare minore.”, da *Dizionario corografico dell’Italia*, volume II, Milano, pag. 1050.

fu dappò presentato in questa Cancelleria e che peritato si riconobbe per sale bianco di Barletta di peso di libbre uni intera.” In base al racconto del Gallo “proseguendosi dunque le perquisizioni più diligenti della disposizione impartite dai sei giurati e cinque non giurati testimonii si ebbe una piena prova della abitudine da molto tempo di detto Zampiero di portar sali di contrabbando a vendere in Majano”. Giampiero, da molto tempo è solito passare a Majano con il suo sale di contrabbando, talmente tanto spesso da aver avuto tempo e modo di conoscere Sabbata Cividino e stabilire con lei uno spaccio illegale. Infatti “dopodiché fatta da lui conoscenza con Sabbata, moglie del Cividino, principiò essa ad accogliere nella propria casa, e a prestar mano e facesse al suo negozio affermano particolarmente alcuni testimoni – che da circa tre anni in qua convene questo aborito pubblico traffico in quella casa dove come tutti concordemente asseriscono era solito di capitare dal l’austriaco Zampietro ora con uno ora con due suoi compagni uno connotato col nome di Zuane l’altro con quello di Antonio e qualche volta persino quattordici somarelli carichi di altrettanti sacchi di sale che ordinatamente si computano della tenuta di un staio e mezzo al sacco.” Sempre più frequenti erano le visite dell’austriaco Giampietro, tanto da richiamare l’attenzione dello sbirro Gallo. Questi “questi recapiti si verificassero almeno una volta al mese, e a ciascuna delle stagioni o quindici giorni e anco una volta per settimana.” Col tempo divennero sempre più indiscreti tanto da andare in giro e non solo la “Sabbata si portasse tosto in giro il villaggio e mandasse anco nei villaggi vicini ad avvertire la gente ed invitarla alla comperada, cosicché passando da una voca all’altra l’acquisto concorressero da ogni parte i villici a farne provvista [...]”. La vendita al solito prezzo di soldi e mezzo la setra, li contrabbandieri tosto sloggiano.” Non paghi di ciò, o meglio, la Sabbata desiderosa di maggior guadagno cominciò, così raccontano “due dei giurati ed un non giurato” prese l’abitudine “di portare tal volta anco in giro per la villa con del sale per dispensarlo alle case”. Il veloce smaltimento era necessario e anche “Francesco, suo marito, sia solito per lo più di stare nell’appellare il sollecito smaltimento della vecia merce”. Un giorno di novembre, però, questo traffico fu scoperto e “deposto fu il fermo degli otto somarelli e dell’indicato sacco di sale ed il sollecito ritiro de contrabbandieri, uno de quali, cioè Zampiero si rifugiò nella casa di Zuane Bortolotto e gli altri due furono veduti da un giurato testimonio sopra la strada fuori da Maggiano con un somarello modo nell’atto che se’ erano dati alla fuga.” Questo episodio, che vede la sua conclusione nell’arresto di “Francesco Cividino, cessato il suddetto reo commercio di sale in Majano da molteplici testimoni si sa che gli avvistati contrabbandieri non siano mai icci comparsi e in quella parte.” Le indagini del Gallo proseguirono e si riuscì a scoprire “che il suddetto Giampiero di Chiapris sia stato altre volte retento, e soggetto a questa giustizia, fatta ricerca nelle tasse di questo archivio, si rinvennero appunto con del medesimo che propriamente viene denominato Ser Giovanni Pietro Heibano Ustin, o sia Pietro Antonio Agostini due sentenze criminali consimili contrabbandi di sale da lui introdotti in questa provincia con la prima della quale fu spedito per anni cinque al servizio del Remo, e con la seconda fu condannato tre mesi in prigione.”

Più avanti vedremo come grazie al protocollo stabilito s’incrociavano i dati e si potevano recuperare dati personali come, per esempio, le vecchie condanne.

Le vie e le leggi del contrabbando

Nelle prossime righe s’identificherà, grazie alla documentazione d’archivio eterogenea, la complessa rete del contrabbando e si postuleranno altre possibili vie.

Vi sono quattro direttrici principali lungo le quali questo commercio illecito si sviluppò. La prima è quella che da Trapani e Barletta andava ad Ancona, ai territori narentani e a Fiume, ma anche da Cervia a Fiume e a Trieste. Una seconda è stata identificata grazie al naviglio clodiense e andava dall’Istria sino ai territori padovani, vicentini e del Polesine. Una terza non si può considerare proprio una via, ma più come “un alleggerimento” delle navi compiuto in modo malizioso sotto il

naso dello Stato¹: lo scarico delle navi all'ancora della dogana e la consegna della merce alle imbarcazioni che stazionavano lungo le zattere.

C'è poi l'ultima, la più importante per noi. Questo percorso è conosciuto già dal 1585 e partiva da Pirano e Capodistria per arrivare a Monfalcone, Aquileia, Latisana e, attraverso il Livenza e il Piave, al Friuli e al Trevigiano².

Provveditore al sal, Busta 392, Parti e scritture, pag. 12



¹ Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" Udine, Archivio Comunale Antico (ACA), D XXXIV, C202; Proclama pubblicato dal Provveditor al sal in materia di contrabbandi di sali, 20 marzo 1724.

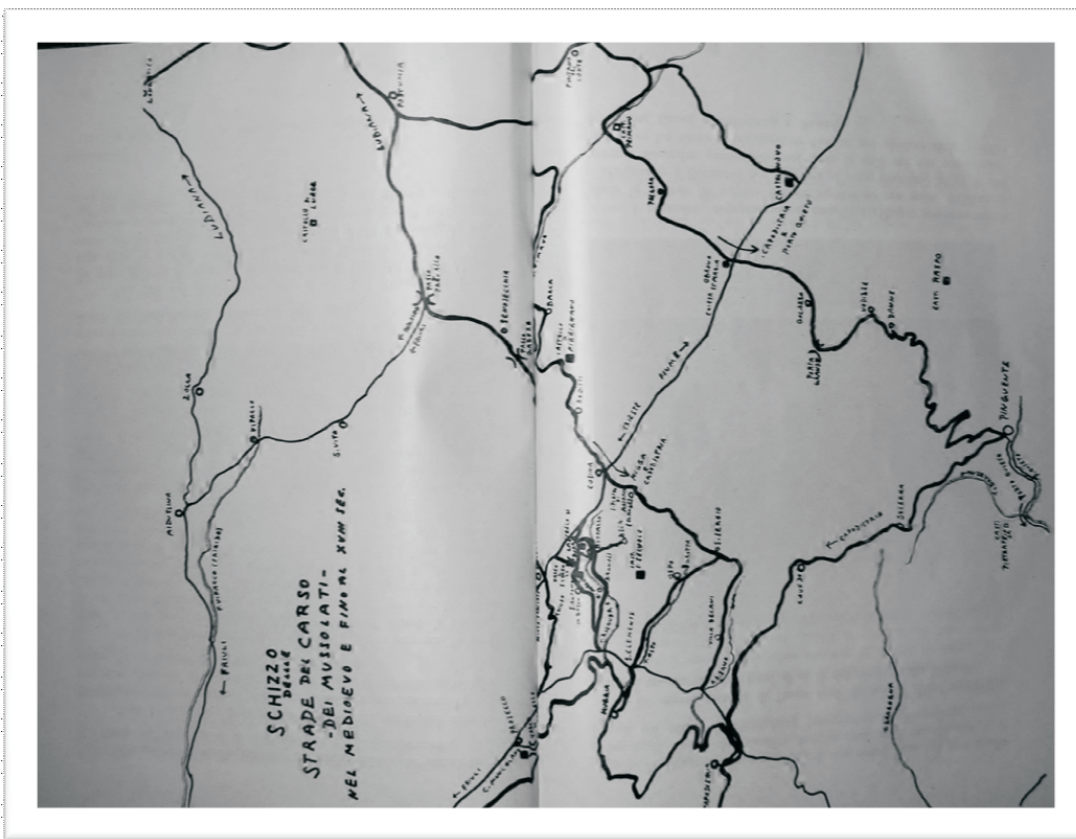
² ASVE, Provveditori al sal, Busta 11.

La propensione al commercio di frodo è però una tradizione meno nota. L'acquisizione di nuovi territori, soprattutto di quelli che producevano sale, rientrava nella complessa mentalità del commercio che la Serenissima aveva. Come spiegato nella parte introduttiva, era meglio commerciare con prodotti interni – cioè prodotti del territorio e nazionali – che far entrare nello Stato quelli esteri. Pirano, e Capodistria in particolare, confinavano con il territorio austriaco, cioè con Trieste. La vicinanza e poi l'assorbimento degli stati austriaci da parte della Dominante, sarà un punto debole che ne minerà i commerci (ma anche la stabilità amministrativa e statale). Anche Trieste, così come il territorio Friulano e in generale come succede con tutte le zone di confine dove si scontrano e incontrano culture e usanze diverse, permisero lo sviluppo dei commerci. Queste aree ebbero una parte fondamentale nei contrabbandi. Trieste perché zona cuscinetto tra Venezia e i suoi territori di Muggia, Capodistria e Pirano; il Friuli perché sebbene facesse parte del dominio di Terra della Serenissima, aveva molte zone che rimasero fortemente austriache, tanto da formare delle enclaves. Proprio grazie a queste zone a macchia di leopardo si creò una rete di collaboratori che, accanto al traffico regolare di merci, appoggiava anche quello di contrabbando.

Risale appena al 1420 la dedizione di Muggia a Venezia, mentre gli altri comuni istriani strinsero patti di fedeltà molti anni prima. Queste alleanze erano necessarie per la Serenissima, poiché solo così poteva avere il mare libero dai pirati, potendo anche contare su forti punti di appoggio costieri. Rimaneva solo una piccola zona litoranea al di fuori dall'influenza veneziana: Trieste. La città, da sempre comune libero; decise di allearsi o, in altre parole, di scegliere la protezione dei dinasti austriaci nel 1382. Venne a costituire così un'enclave austriaca in un punto focale dei passaggi di merci tra i due Stati. La strada di Trieste era però particolarmente impervia, tanto da meritarsi il nome di *maledicta*; non permetteva lo sviluppo di "nuove vie", bisognava servirsi della "strada dei mussolati" o percorsi noti e usati per il traffico regolare¹. Molto importanti, soprattutto per i porti di Duino, Trieste, Muggia e Capodistria, erano le vecchie vie romane perché erano usate dagli austriaci e dagli ungheresi. Purtroppo però queste strade non furono curate e presto si trasformarono in vie percorribili o adatte solo al trasporto da soma (muli e cavalli). Dopo un tentativo mal riuscito di Capodistria di diventare il primo porto della Serenissima, fu Trieste (e poi Fiume) che nel 1779 divenne Porto Franco e sviluppò a proprio favore le vie di terra. Anche questo, col tempo, non fu sufficiente, soprattutto al confronto con l'ottima rete via mare costituita dalle località costiere. Come evidenziato dallo schizzo, era molto difficile raggiungere Trieste ed ecco perché i somieri d'oltre Alpe preferirono i porti d'Istria. Le direttrici più importanti sono la Via Flavia (che collegava Trieste con l'Istria lungo il litorale per Parenzo, Pola, Nesazio e Fiume ma che giungeva sino in Dalmazia), La Via Gemina (che collegava Aquileia a Trieste passando per Prosecco e che scendeva lungo la odierna Strada del Friuli e via Udine) e un'altra via (senza nome) che collegava Quileia con Lubiana attraversando la valle del Vipacco; Trieste poteva sempre contare su una via che lo collegava a Lubiana attraverso il valico del Monte Spaccato.

Va detto anche che tutti questi sentieri, seguendo i varchi naturali, collegavano tra di loro i vari castellieri presenti già dai tempi più remoti. Una volta estinto il loro compito di presidio militare si trasformarono in stazioni daziarie e, contemporaneamente, tenevano libere le strade dai malviventi. Un'altra difficoltà che scoraggiava i commercianti nell'usare queste strade fu la preferenza accordata alle vie di mare e alle gabelle veneziane.

¹Giusto Borri, *La strada del Carso e il traffico fra la Carniola, Trieste e l'Istria Veneta*, Coana, 1969.



Da ciò è lecito presupporre che l'inventiva umana vinse sui controlli, ma si evince anche il grande bisogno che le due città si soddisfacevano a vicenda: la produzione del sale a Trieste in calo, il commercio del sale a Capodistria e Pirano in salita. Per arginare il “negoziò” illecito i veneziani furono costretti a mettere in atto – e a inventarsi – diversi provvedimenti, limitazioni e costrizioni. Questi regolamenti dello Stato veneto sono a volte, oltre che interessanti e utili, quasi spiritosi.

Queste città o tappe del contrabbando avranno un ruolo fondamentale nella buona riuscita di questo traffico. Ognuna di esse svilupperà intorno a sé alcune particolarità che saranno esposte qui di seguito. L'intensità dei traffici era però favorita dalla particolarità del territorio friulano, frazionato in moltissime giurisdizioni feudali sia laiche sia ecclesiastiche, in comunità, *terre separate*, in ville comuni, in possedimenti austriaci e in territori che avevano particolari privilegi (come vedremo da una lettera dei mercanti di Udine)¹.

La tassa più importante, come abbiamo visto nelle righe introduttive, è il dazio regolato dai *Signori revisori & Regolatori sopra i Dacij*. Questa gabella permette allo Stato di esistere e di mantenere l'ordine. Il mancato pagamento è considerato il peggiore tra tutti i crimini perché si nega l'introito alla comunità tutta e, di conseguenza, mina il benessere pubblico. Non a caso è percepito come un delitto vero e proprio.

¹ Bianco Furio, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento*, Pordenone, Biblioteca dell'immagine, 1995, pag. 12.

La legislazione attorno al dazio è vasta e molto ben strutturata; trovano spazio anche i “sopradatii”¹. Questa tassa, nata dall’istruzione del *Senato in materia de’ navilii*, era rivolta a tutte quelle navi che, seppure caricassero il sale (o altra mercanzia) in “terre aliene”, passavano o toccavano i luoghi (che siano porti o canali) facenti parte del territorio o giurisdizione veneti. Diventa così lecito un ordine² rivolto ai Rettori di Zara in cui si specifica che sono intesi come contrabbandi (era quindi necessario pagare il dazio per non incorrere in questo delitto), in questo caso svolti dai sudditi veneti, anche quei trasporti di merce nazionale ma caricata sulle navi forestiere, anche se queste, pur destinate ai porti fuori dal territorio veneto, passavano nelle acque del dominio veneto. Territorio, anzi, acque, definite nei confini come il nostro Golfo “da Corfù in qua”³.

Un’arma efficace per sconfiggere il contrabbando erano le “denontie”⁴ e per ora, per garantire anche il processo, erano firmate (si specifica che gli autori di detta denuncia non dovevano essere “principali autori o mandanti”). La denuncia, di qualsiasi sorte e natura, doveva essere fatta per lettera e spedita, per essere giudicata, ai Magistrati o ai Rettori. La sentenza avveniva non a voce ma a *bossoli e ballotte*, come predisposto da una legge emanata dal Consiglio dei Dieci⁵. La denuncia poteva essere inoltrata, se vogliamo cercare un termine vicino ai nostri giorni, anche a un’altra autorità: a un notaio o a un cancelliere, a un ufficiale. Ognuna di queste cariche aveva lo stesso iter da seguire e occorreva annotare le segnalazioni in un libro; queste venivano poi “sottoscritte”, o controfirmate, da un Magistrato o da un Rettore. Se la denuncia proseguiva e si arrivava al processo, si numeravano queste accuse e la stessa cifra andava assegnata al processo, per permettere così una ricerca incrociata.

Il contrabbando però rimaneva una piaga dura da debellare, si svolgeva sia per terra sia per mare. Anche se il governo della Serenissima continuava a emettere deliberazioni, queste non parevano ottenere effetto e si rendevano necessari provvedimenti più rigorosi. In una *Parte presa del Consiglio di Pregadi*⁶ emerge la necessità di sostituire e di riformare una legge precedente⁷ che riguardava i “navigli” di qualsiasi genere. Si era capito che parte importantissima del contrabbando erano le persone, cioè i contrabbandieri, ma ora si valuta il ruolo dei loro “spalleggiatori”. Il dazio si estendeva e si rendeva più categorico: si doveva pagare sia quello d’entrata sia quello d’uscita di qualsiasi mercanzia (“anche de Vini”). Grazie a questo vincolo i governanti creavano una nuova situazione d’imposizione intelligente: se questo corrispettivo non era adempiuto, non si poteva pretendere, per qualsiasi infortunio o incidente, alcun risarcimento. Ciò permetteva di controllare contemporaneamente la quantità di merce che usciva e quella che entrava, ma anche quella che transitava. Non si poteva alterare, se non con molta difficoltà, queste cifre. A ogni barca fermata sprovvista di questa “bolletta”, così era chiamata, era addebitata l’accusa di contrabbando. Altro passaggio fondamentale è quello che riguarda le denunce: da firmate diventano “denonce secrete”. Chiunque poteva denunciare chiunque per qualsiasi cosa. Chi denunciava il contrabbandiere, i conduttori di navi o gli “spalleggiatori” otteneva l’impunità. Una grande idea che mirava a incoraggiare queste segnalazioni era l’opportunità di “liberazion d’un bandito”. Nel caso in cui un compagno accusasse l’altro, invece, s’ipotizzava che l’accusatore non fosse il principale autore del contrabbando, e rimaneva segreto⁸. Oltre alla taglia, che forse non era abbastanza allettante, il Governo aveva offerto come ricompensa per ogni segnalazione la possibilità di liberare dalla

¹ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, busta 153, fascicolo 1, *Parte presa nell’eccellentissimo Consiglio di Pregadi in materia de i sopradatii*, 28 dicembre 1612.

² ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 1; in questo caso *Parte presa* [purtroppo manca una parte del documento e non sappiamo da quale autorità fu emanato] in *Pregadi il 5 dicembre 1562*.

³ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 1, *Parte presa nell’eccellentissimo Consiglio di Pregadi in materia de contrabbandi di sali*, 23 settembre 1614.

⁴ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 1, *Ordini et capitoli dell’illustrissimo Signori revisori & Regolatori sopra i Dacij in materia di contrabbandi*.

⁵ *Eccelso consiglio di X*, di 29 dicembre 1515.

⁶ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 1; *Parte presa nell’eccellentissimo Consiglio di Pregadi in materia di contrabbandi*, 29 settembre 1621.

⁷ Si tratta della *Parte presa* dell’eccellentissimo *Consiglio di Pregadi intorno alle peote & altre barche*, 20 giugno 1620.

⁸ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 2; *Proclama del Partito generale del sale di qua dal Mincio*, 4 luglio 1730.

prigionia (o altra pena inferiore di 10 anni¹) un amico, conoscente o congiunto, o anche se stessi. Una contropartita, se vogliamo, molto importante che ci fa intendere a quanti compromessi fosse disposta a scendere, proporre e subire la Serenissima per interrompere o almeno ledere seriamente questo commercio illecito.

Non pareva più tanto importante arrivare al processo, quanto bloccare questi traffici che fanno “tanto danno dei pubblici Dacii”. Oltre ai mezzi con cui si svolgeva il contrabbando, l’attenzione dei *Regolatori ai dazi* si spostava sulle persone che aiutavano questi banditi, gli *spalleggiatori*. Le barche, qualora fossero state oggetto di traffico illecito (anche all’insaputa dei proprietari) erano bruciate immediatamente e i proprietari puniti con varie pene: potevano essere banditi dal territorio veneto, messi in prigione o condannati alla galea.

Per salvarsi dalla giustizia della Serenissima conveniva denunciare i contrabbandieri, non collaborare con loro, perché la pena assegnata era di pari misura. Ma allora, perché il contrabbando continuava? Le varie cariche pubbliche come potevano arginare quest’attività? Un metodo era di assimilare, nel dominio della Repubblica, i vari territori e città che producevano il sale, in modo da renderlo “nazionale”. Una seconda soluzione era quella del dazio, che permetteva di contare quasi ogni cristallo di sale.

Questi cristalli erano tutti uguali? Dove andavano consegnati, cioè in quale magazzino dovevano andare per essere conservati? Il prezzo imposto era uguale su tutto il territorio?

Le tre domande poste sono alla base dei motivi del contrabbando: i cristalli non erano tutti uguali, vi erano regioni e città che producevano un sale pregiato e altre che ne producevano uno meno nobile. I magazzini erano degli edifici sparsi sul territorio che dovevano contenere un’esatta quantità di un certo tipo di sale. Il prezzo, infine, non era uguale per tutto il territorio o nei singoli *Partiti* (il vasto territorio era diviso in regioni chiamate Partiti).

I magazzini della Serenissima erano disposti sul territorio in punti strategici (uno dei più importanti era quello posto a Latisana, proprio sulla via del contrabbando che abbiamo individuato) ma l’ufficio dei *Revisori e Regolatori et inquisitori sopra i dazii* (cioè la carica pubblica preposta) si appellava alla serietà e all’onestà dei *Cancellieri dei Reggimenti del Dogado* (la carica pubblica presente sul territorio) per la loro gestione e per la riscossione delle tasse. Questa complessa macchinazione del conteggio dei sali in uscita e in entrata aveva un anello debole, ossia proprio questa carica pubblica presente sul territorio. I suddetti *Cancellieri*, maneggiando le quantità potevano facilmente manipolarle e farle finire presso le proprie case. Le cifre potevano essere contraffatte in diversi modi: modificando le quantità o indicando un prezzo minore rispetto a quello imposto² (“per essere giurata di meno del giusto e real prezzo”). Che ciò capitasse ne sono prova le diverse Terminazioni³ emanate dai Revisori e regolatori dei dazi, in cui si palesano le pene previste per quest’azione. Alla pratica del contrabbando si aggiungeva la tendenza dei Cancellieri a truffare lo Stato.

Il territorio della Serenissima era vasto: la giurisdizione, che in materia dei sali era suddivisa in città, terre, castelli e ville ed era definita *General Partito de’ Sali*, abbracciava la vasta regione *al di qua del Mincio*, Verona e il suo territorio compresi. In questo *Partito* non si poteva trasportare, vendere, regalare, barattare, usare o immagazzinare il sale (nemmeno per ragioni di transito, cioè non si poteva stoccare temporaneamente il sale anche se questo era diretto all’estero) presso le proprie case, botteghe, magazzini o altri luoghi, neppure una minima quantità, se non quello acquistato nelle *caneve* o nei posti designati e autorizzati alla vendita del sale dai *Provveditori*. Tali negozi, o botteghe, potevano essere riconosciuti perché esponevano una stampa con il “timbro di San Marco”⁴.

Qual era la quantità minima di sale che poteva essere intesa di contrabbando? Qualsiasi quantità di sale inferiore a libbre 5 di peso veneziano; la pena era commisurata in 25 ducati e, se non si poteva

¹ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 1; *Parte presa nell’eccelso Consiglio di Dieci In materia di contrabbandi e di quelli che con peotte e barche li spalleggiano e conducono*, 11 agosto 1625.

² ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 1; *Terminatione dei Revisori e Regolatori dei dazii*, 30 giugno 1701.

³ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 152, fascicolo 2; *Terminatione dei Revisori e Regolatori dei dazii*, 26 maggio 1706.

⁴ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 2; *Proclama del Partito generale del sale di qua dal Mincio*, 4 luglio 1730.

pagare, essa era commutata in frustate pubbliche e sei mesi in una “prigione ferrata”. A ogni peso corrispondeva una maggiorazione della pena: per un contrabbando di sale di libbre 5 di peso veneziano si dovevano pagare 50 ducati o era previsto un anno di prigione; da 5 libbre sino a 10 si dovevano pagare 500 ducati e si era condannati a 5 anni di “galera per uomo da remo con li ferri ai piedi”. Per questa quantità di sale contrabbandato la pena s’inaspriva ulteriormente: se non si poteva onorare il debito allo Stato, non bastavano, infatti, le frustate pubbliche, ma si era condannati ad altri dieci anni di prigione.

Diverso era il trattamento riservato alle persone di “qualche condizione”, cioè alle persone che ricoprivano qualche carica pubblica. Per meno di 5 libbre la condanna era pecuniaria (25 ducati) ma anche di 6 mesi di prigionia; per 5 libbre o più di pagavano 50 ducati ed era prevista una detenzione di un anno; per un peso tra le 5 e le 10 libbre, invece, l’ammenda era di 1.000 ducati e 10 anni di prigione.

Questa condanna potrebbe essere considerata egualitaria perché nessuno poteva uscire dalla prigione, salvo che non fosse pagata la penale, e nessuno poteva ottenere la grazia né da un Rettore, né da un Magistrato né da un Consiglio. Va da sé che un popolano difficilmente poteva pagare, e l’unica speranza era di ottenere la grazia. Quest’articolo del proclama rendeva quasi inutili tale speranza.

Un comma che suscita molto interesse è il seguente: le stesse pene saranno applicate a tutti coloro i quali oseranno raccogliere il sale che talvolta è prodotto naturalmente. Può accadere che sulle spiagge o nelle valli, oppure nelle lagune o nelle acque stagnanti, il sale possa essere raccolto semplicemente perché l’acqua è evaporata. Anche questa possibilità non solo era contemplata, ma era posta sotto stretta sorveglianza e disciplinata: si vietava di raccogliere questo sale e addirittura anche di tenerlo in casa per uso proprio.

La dichiarazione di una minor quantità di sale rispetto a quella effettivamente presente in casa era intesa, e condannata, come contraffazione. Si poteva incorrere in quest’accusa anche se si comprava sale di contrabbando, perché acquistandolo, di fatto, si favoriva il contrabbandiere a svantaggio dello Stato. Al pari dell’acquisto erano considerati la vendita ma anche il trasporto e lo stoccaggio temporaneo del sale, anche se avveniva per solo uso domestico. Della stessa pena si era accusati se si commerciava con il sale “naturalmente prodotto”, e la condanna prevista era severissima: si era puniti con la morte. Difficilmente si poteva appurare quest’attività, ragion per cui la giustizia veneta prevedeva per questi manipolatori, qualora fossero stati individuati, il bando perpetuo dal suo “Dominio tanto da mare quanto da terra”. Se i “consuetudinari” di questa pratica erano persone che ricoprivano cariche pubbliche, oltre al bando perpetuo (ma poteva essere riscattato se pagavano l’ammenda) era prevista la confisca dei loro beni.

Un premio, mascherato da taglia, era la spartizione delle proprietà del contrabbandiere. Le barche, i carri, gli animali o altro che fosse stato trovato con sali di contrabbando era confiscato e diviso tra il denunciante segreto (2/4), il pubblico rappresentante (1/4) e l’ultimo quarto spettava ai ministri o ufficiali responsabili della cattura. Nel caso in cui mancasse il denunciante, il tutto andava diviso tra il rettore della giurisdizione in cui si eseguiva la cattura e l’ufficiale incaricato. Questa cattura era resa possibile, di solito, grazie alle denunce segrete (ora chiamate “polizze segrete”). Spesso capitava che gli stessi trasportatori, o barcaioli, del sale del Partitante trattenessero delle piccole quantità di sali che automaticamente diventavano di contrabbando.

La denuncia segreta acquista un valore sempre maggiore poiché sembrava essere l’unica azione efficace contro il contrabbando. A questo proposito e per favorirle sempre più, il governo della Serenissima promette maggiori benefici. È stilata una classifica delle ricompense: maggiore è il carico sequestrato, maggiore è la taglia corrispondente. Sapendo, però, che un ruolo importante è svolto dai complici – spalleggianti – cioè dai residenti, i Provveditori hanno pensato di comprare la fiducia o almeno l’attenzione dei cittadini (cioè di usare l’avidità delle persone per ottenere informazioni) mediante la divisione delle confische. Come già detto sopra, ogni sequestro era distribuito tra le persone che avevano avuto una parte nell’operazione di cattura; dunque, il tutto era diviso in tre parti: un terzo andava ai governanti e due terzi alla cittadinanza che aveva partecipato

attivamente alla cattura. Così facendo si tentava di porre freno alla collaborazione tra contrabbandieri e popolazione, legame fortissimo che permetteva al contrabbando di continuare. Lo stesso atto poteva essere inteso come un chiaro richiamo, rivolto ai cittadini dello Stato veneto, alla rettitudine e al rispetto di quelle regole su cui tutto poggiava. Il sale era un bene talmente prezioso e caro che le persone rischiavano la vita pur di averne un po' di contrabbando. Questo era il perno che lo Stato cercava di inclinare; bisogna dire che la grandezza del territorio rendeva arduo un controllo così minuzioso, ma l'equiparazione della pena tra chi effettivamente commetteva contrabbando e chi aiutava solamente era un buon deterrente. L'aiuto, spesso, consisteva anche nell'ospitare il contrabbandiere e questo, di fatto, era inteso dalla giustizia veneta come collaborazione ma anche come "stoccaggio e transito". Non si faceva più molta distinzione tra case e osterie e, nuovamente, la pena era la stessa comminata al contrabbandiere. Il viaggiatore, anche se contrabbandiere, a un certo punto doveva riposare, sostare. Era anche necessario trovare un punto di smercio; con lo stesso Proclama¹, infatti, si avvisano anche i "custodi dei posti, pallade e passadori" della necessità di denunciare anche la minima quantità di sale in più e le persone che lo avevano. Perciò la giustizia, per arginare le conseguenze del commercio illecito, si è vista costretta a individuare il sovrappiù di sale e attribuirgli un nome – che corrisponde a un reato: contraffazione. Per frenare e contenere la collaborazione tra i cittadini onesti e quelli disonesti, si cattura l'attenzione (usando spesso anche la disperazione della povertà più grande) attraverso le ricompense e i premi. Rimane però l'incognita del magazzino. Quest'edificio avrà una parte importantissima nella verifica dei sali. Intanto in questo Proclama si autorizza la "visita" in tutte le case, osterie e botteghe, magazzini, come pure di ogni luogo chiuso.

Qui si palesa un passaggio, un fondamentale anello della catena del contrabbando: dopo aver individuato le strade più sicure attraverso le quali condurre l'oro bianco (più che strade si è scoperto che è la via del mare, la migliore per compiere questo traffico) si è determinata la necessità di deposito e vendita. Dopo aver attraversato i vari dazi (senza pagare la gabella) si doveva lasciare la preziosa mercanzia da qualche parte per poi venderla.

Nuova e maggiore importanza è data alle denunce, sempre segrete, ma che possono ora essere semplicemente imbucate in una cassetta, posta in un luogo pubblico. Per velocizzare i processi (e per aumentarne il numero), essi potevano essere istituiti presso i Reggimenti di terra (Padova, Vicenza, Verona, Udine, Treviso, Rovigo, Belluno, Feltre). Non era più necessario trasmettere la denuncia ai Rettori o Provveditori in Venezia, almeno per la prima istanza, e la massima autorità spettava – in questo caso ex officio – sempre al Senato.

La perspicacia dei veneziani fa comprendere la necessità di adattare al territorio le varie leggi: delegano, infatti, ai Rettori di terra il potere di adeguare le leggi alla regione di pertinenza. Si sono resi conto che i regolamenti, emanati da Venezia, non potevano andare bene per tutto il Dominio: dovevano essere conformati alle zone in modo da seguire meglio la particolarità del contrabbando che lì, a causa appunto delle diverse condizioni, veniva a svilupparsi. Si dava libertà ai Rettori di estendere i Proclami in base all'esperienza e alla conoscenza delle specificità dei luoghi e alle frodi più frequenti. Unico veto imposto da parte dei Magistrati e dal Senato ai Rettori di Terra era il rilascio dei contrabbandieri arrestati. Questi dovevano essere sempre imprigionati o, comunque, trattenuti. Ai cancellieri dei processi non era permesso di alleviare o diminuire le pene in alcun modo, era loro proibito "ricevere [...] alcun atto di rinuncia, rimessa o altro di tal natura [...] o produrre per sollievo dei rei". Si procedeva al processo anche senza "il corpo del delitto", senza la materia del contrabbando, quando le prove addotte erano tante, quando vi erano testimoni che giuravano di avere visto il materiale di contrabbando e vi erano indizi a sufficienza. La severità con cui il Senato affrontava la questione si basava sul "Regal diritto del sale universalmente riservato e immediatamente spettante alla Sovranità del Principe in ogni luogo e giurisdizione". Il sale venduto in tutto il Dominio veneto era quello del Partitante, ma come distinguere, una volta contrabbandato il sale, i vari cristalli? Era possibile individuare il sale legale da quello, diciamo, illecito? Si rese così necessaria la diversificazione della distribuzione del sale, s'introducono i sali

¹ ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 2; *Proclama del Partito generale del sale di qua dal Mincio*, 4 luglio 1730.

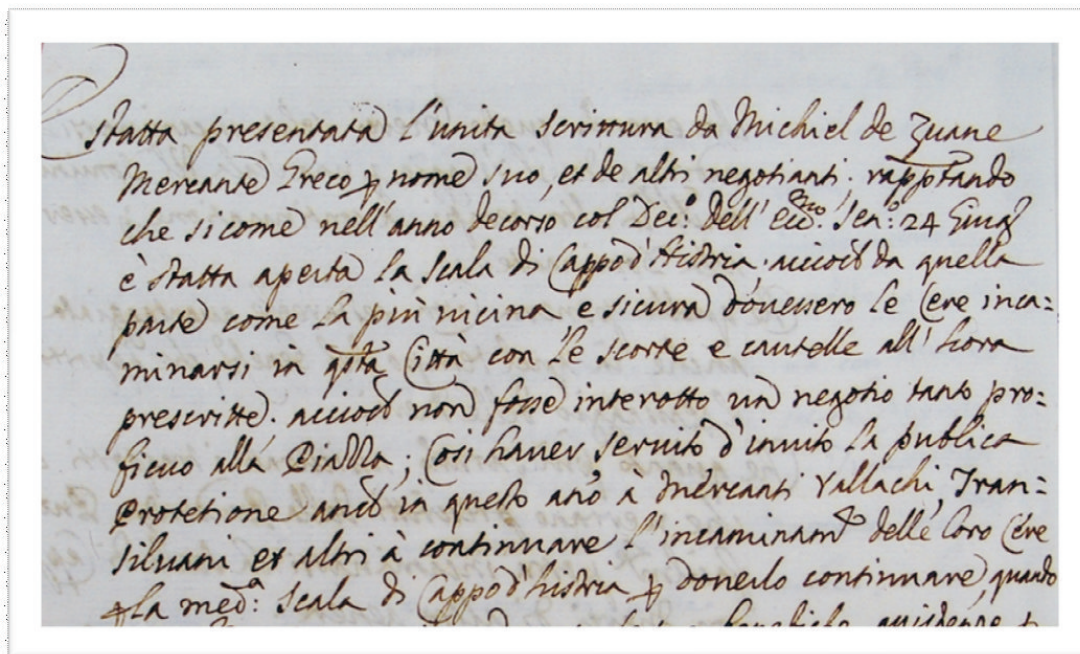
dalle saline dall'altra sponda dell'Adriatico. Se il sale istriano era venduto ma anche contrabbandato, questo impediva ai Rettori di individuarne uno rispetto all'altro. Ci si rese conto che i sali prodotti in altre località avevano caratteristiche diverse, particolarità che fornì ai Provveditori la soluzione: se si cominciava a importare nella Patria del Friuli un sale diverso, che permetteva di essere individuato qualora si venisse a mescolare con quello istriano, allora forse si poteva limitare, se non fermare, il contrabbando. Iniziò così la guerra veneziana per ottenere e acquisire il territorio di Zara e, soprattutto, le saline di Pago e Corfù.

Accanto ai traffici illeciti del sale è stata scoperta anche l'attività dell'acquisto del sale in Partiti diversi. Le tariffe pubbliche prevedevano, infatti, prezzi diversi per Partiti diversi, anche se nella regione *al di qua del Mincio* vi era un Partito solo e governato da un solo Partitante. Sempre per arginare traffici illeciti ed evitare danni all'erario pubblico, i Provveditori imponevano l'acquisto del sale nelle caneve e nei posti soggetti al proprio Partito. Non si poteva acquistare il sale in un Partito in cui costava di meno, e se ciò accadeva si era accusati di contrabbando. Questa situazione è paragonabile a quella odierna del carburante: noi dei territori vicini alla Slovenia abbiamo la possibilità di acquistare questo bene a un prezzo nettamente minore. Oggi non si è perseguiti per alcun reato perché questo non è un monopolio dello Stato, ma per il sale e Venezia la questione è decisamente diversa.

Il sale nazionale consegnato nelle caneve, o nelle Cancellerie di Terra ferma, era pesato e poi, alla presenza del Partitante, portato e immagazzinato nel Pubblico deposito delle munizioni (o arsenale) e unito al sale lì presente. Anche questo processo era codificato e per eseguire tutti i processi sono state create due figure professionali: munizionieri e *scontri*. Gli *scontri* (si darà ampia spiegazione di questa figura professionale più avanti nel testo), dopo aver annotato nell'apposito registro la quantità di sale in entrata, ne davano notizia al *Magistrato al sal*, e i Cancellieri inoltravano questa "Copia di Partita", insieme al documento che attestava il peso precedente e sotto sigillo, al *Magistrato al sal*. Compito di quest'ultimo era la verifica delle quantità, che dovevano corrispondere sempre.

Quanto fosse importante Capodistria per Venezia, lo possiamo desumere da un documento del 1703; primo produttore, insieme a Pirano e Muggia, dell'oro bianco e maggior contrabbandiere dello stesso. Per arginare questa piaga i *Provveditori al sal* hanno escogitato tante soluzioni e, qualche volta, dei furbi espedienti. Una decisione o scelta che, purtroppo, non ha avuto seguito, è quella di investire Capodistria del porto franco o, come in questo caso, definirla *scala*. Come già successo a Spalato, anche Capodistria era inquadrata dalla Serenissima come passaggio fondamentale tra il Golfo e l'entroterra, soprattutto per i mercanti di cere che s'incamminavano per la Vallacchia e la Transilvania¹. Da qui si sa della via della seta e della lana: da Fiume e Buccari "radriizzando il viaggio per una scala del Dominio può sperarsi anche in altri tempi la continuazione per esser così vicina alla Dominante". Un porto nel nostro Golfo era indispensabile per Venezia: all'inizio del '700 è Capodistria ma poi, chissà per quali sinergie e dinamiche, lo diventano le austroungariche Trieste e Fiume. Clausola o condizione indispensabile è *assicurare* il passaggio di beni attraverso questa *scala*. Questo passaggio va letto anche da un altro punto di vista: non solo incrementare i traffici ma anche renderli sicuri "con gli ordini che verranno prescritti dalla prudenza pubblica". Il Capitano delle Rive e il Podestà di Capodistria, altra particolarità della carica pubblica che divide con Spalato, dovevano rendere il loro porto un approdo sicuro; non solo, dovevano rendere altrettanto sicura anche la strada che dal porto portava i mercanti nell'entroterra.

¹ ASVE, V savi alla mercanzia, Busta 14.



Si voleva creare un punto di approdo per le merci provenienti dalla Grecia e dirette verso l'Ungheria, la "Valachia e Transilvania", cioè l'odierna Romania. Grande commercio si faceva, appunto, con Zagabria, punto nodale per lo smercio negli altri Stati. Il golfo di Trieste era zona particolarmente difficile, soprattutto sotto Duino, dove si sono svolte molte battaglie in mare¹. Molto probabilmente, come ci attesta un secondo documento² del 1702, si preferiva "abbandonare il viaggio del mare" intraprendendo la via di terra per la Dominante. Si legge che le "Nazioni Ponentine [...] guerreggiavano fra se stesse" cioè Trieste, mai entrata nei domini della Serenissima, osteggiava i traffici tra la parte Veneta con Capodistria e le altre terre facenti parte del territorio Veneto. Venezia si era accorta che questo poteva rappresentare un grosso problema: i contrabbandi, infatti, sono molto frequenti da queste parti, e così, per far proseguire le merci, pensò di scegliere la via di terra; quella via che era dissipata di dazi e stazioni di controllo e, dalla parte Carsica, molto impervia. Un porto sicuro nel golfo e al riparo era un'ottima soluzione e rappresentava, infatti, un'ottima via alternativa che permetteva di evitare gli attacchi dei Turchi che le navi venete subivano in Dalmazia. Una volta lasciato il porto dalmata, cioè la scala di Spalato, dovevano contare su un approdo sicuro, ma forse Capodistria, trovandosi dall'altra parte della penisola istriana, era troppo lontana. Fiume si trova subito dopo le isole principali e il suo golfo, essendo più vicino, diventa anche il più sicuro. Possiamo desumere che Capodistria perse questa gara a causa della posizione geografica, che è poi la stessa che ne ha determinato la storia recente. È anche vero che la strada più sicura per entrare nell'odierna Romania partiva proprio da Capodistria, e questo rappresentava un buon vantaggio. La via del mare era però una soluzione migliore per chi arrivava da Spalato: ancora oggi superare il Velebit e le Alpi Belbie non è facile e si può agevolmente supporre che questo percorso impervio lo era ancora di più nel '700, come ci insegna Tommaseo.

¹ Vedi Ugo Cova, opera ancora in fase di pubblicazione.

² ASVE, V savi alla mercanzia, Busta 14.

Il commercio doveva, per forza di cose, dividersi tra terra e mare. Dalla Dalmazia via mare e poi, da Capodistria o da Fiume o da Buccarì, via terra per la Romania. Mentre per andare nel dominio veneto, doveva evitare il golfo nemico di Trieste.

Golfo insidioso non solo per i pirati,¹ ma anche per la faticosa via di terra; a ciò si aggiungono gli “spalleggiatori”. Il contrabbando era un’attività vera e propria, consolidata soprattutto nel territorio tra Pirano, Muggia, Isola d’Istria e Capodistria. Diventò sempre più sostenuto, sempre più frequente e con maggiori quantità, perché incontrava la cooperazione dei cittadini. Per arginare quest’attività, il Capitano e Podestà di Capodistria e Giudice delegato della materia dei contrabbandi, Zan Domenico Loredan², emette un Proclama con alcuni capitoli molto interessanti. Si cercò di limitare l’estrazione del sale dalle saline, si poteva farlo solo a seguito dell’ordinanza specifica emessa dal Senato, poiché anche il sale raccolto senza i permessi era inteso di contrabbando, di frodo. Non si permetteva di prelevare il sale dai magazzini della Serenissima e, contemporaneamente, era vietato il traffico per mare senza il permesso del *Magistrato al sal*. Questo mandato era reso esecutivo dal Podestà e Capitano di Capodistria e il *passaporto* così ottenuto andava rivisto, prima di permettere lo scarico, dal Cancelliere pretorio. Questa carica aveva il compito di verificare la quantità di sale presente sul “bastimento” e quella indicata in questo *passaporto*. Se le quantità non coincidevano, tutto il carico andava versato in mare e il capitano era perseguito dalla giustizia. Era proibito introdursi per fiume nelle tre Valli del Territorio di Pirano con barche con “alboro” o a vela, per qualsiasi carico, e queste navi dovevano rimanere al di fuori del Gurlo (solo nella valle di Sicciole). Queste merci erano scaricate a terra con l’uso delle “brazzere” e se la quantità di sale introdotta era maggiore o minore di quella indicata nel passaporto, la pena prevista era quella della perdita del bastimento o, peggio, la prigione o la galera. Si tentava di arginare anche i traffici notturni; infatti, nemmeno i “battelli o piccole imbarcazioni potevano introdursi o sostare nei fiumi Lera e Fontaniggie”, e se venivano trovati andavano affondati (o “persi”, cioè sequestrati). Un “guardiano” aveva il compito di verificare, ogni sera, l’eventuale presenza di tali imbarcazioni al fine di evitare il “travaso” di sale di barca in barca: anche questo era interpretato come contrabbando. Una volta a terra questo sale andava immagazzinato, ma se l’edificio era pieno e il sale rimaneva “esposto” era facile preda di tutti, non solo dei contrabbandieri. Si chiedeva, allora, ai “Patroni del fondo”, ma anche ai *salinieri*, di informare di ciò il Pubblico rappresentante di pertinenza. Ogni minima quantità di sale doveva essere tracciata.

I “pubblici magazzini” avranno sempre maggior importanza e la loro funzione sarà molto controllata. Terminata la “fabbrica del sale” (raccolta) dovranno i proprietari e i salinari, entro quindici giorni, portarlo nei magazzini pubblici. La verifica della consegna andava fatta casa per casa, ovvero, nel caso in cui si sospettasse che il sale non fosse stato consegnato, si avviava un accertamento minuzioso. Una volta scoperto il sale in un luogo non propriamente nominato dalla Serenissima, ad esempio una casa ma anche le stesse saline, questo andava gettato in mare. Particolare attenzione era destinata alle saline di Sicciole, che avevano anche un guardiano particolare. La sua mansione prevedeva la veglia notturna, doveva sorvegliare le saline e non poteva essere sostituito. Sotto controllo anche i carichi di frodo che si facevano al Gurlo: il guardiano doveva vigilare e impedire lo scarico o lo spostamento del carico dalla nave ai piccoli navigli. A questo scopo erano preposte e assegnate alcune guardie che controllavano e perquisivano le barche in uscita dalla Valle oppure quelle dirette ai bastimenti. Spettava ai Capi contrada di Isola d’Istria, Pirano e Muggia denunciare eventuali imprecisioni, ma chiunque poteva inseguire e consegnare alle forze di giustizia le persone colte sul fatto. La loro cattura andava segnalata in modo evidente e “rumoroso”: si suonavano le campane a martello. Il reato e il reo erano catturati ma il Senato suggeriva di “indagare d’essi contrabbandieri”: si chiedeva, in buona sostanza, di individuare i

¹ Ugo Cova, di prossima pubblicazione.

² ASVE, Compilazione leggi, Magistrato e collegio, Busta 334, fascicolo 1; Giovanni Domenico Loredan, Podestà e Capitano di Capo d’Istria, Giudice delegato contro Contrabbandi e contrabbandieri de sali, Capo d’Istria, 8 luglio 1719.

collaboratori, gli “spalleggiatori”. Per interrompere questa catena era necessario individuare tutti gli anelli e uno dei più importanti erano proprio i collaboratori o soci di questi delinquenti.

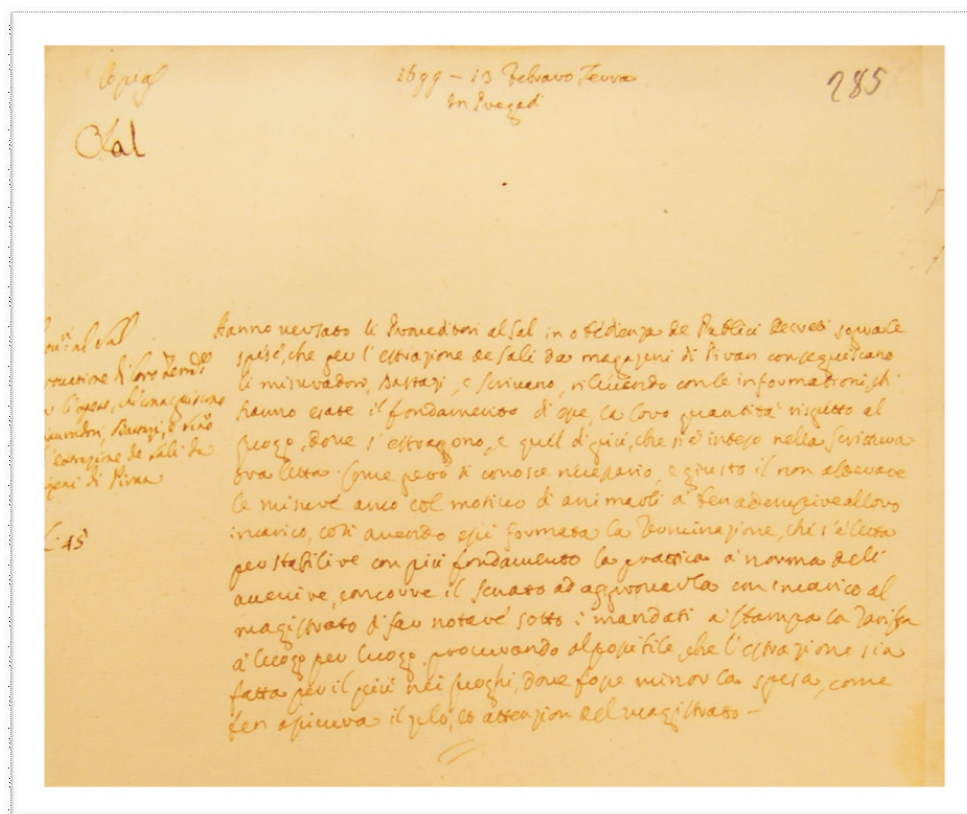
Ma come quantificare esattamente questi sali immagazzinati?

Nella città di Pirano, in base al Proclama del *Provveditore al sal* in Istria Lauro Querini¹, era prevista una mansione particolare: lo *scontro*. Questo Proclama è una riproduzione di alcune delle più importanti norme, resosi necessario perché, a quanto si legge, alcune di esse furono dimenticate e altre “vistosamente trasgredite”. L’elenco di questi capitoli è volto a risvegliare nel popolo l’interesse e l’esecuzione del proprio dovere, richiamandolo all’osservanza delle leggi che hanno come fine l’utile dei sudditi e la tutela del pubblico servizio; quest’ultima parte è spesso sottolineata e rimarcata in modo da inculcare nella mente dei sudditi l’idea che il contrabbando è un crimine non solo contro lo Stato ma contro il bene pubblico. Come già anticipato sopra, vi erano diverse qualità di sali o di cristalli di sale. L’articolo qui presente non vuole essere uno studio approfondito della materia del sale, bensì vuole evidenziare da una parte l’ingegno necessario per svolgere il contrabbando e dall’altra la furbizia della Dominante nel tentare di arginarlo. Questa diversità dei cristalli sarà un’arma molto efficace contro il contrabbando. Si è scoperto, infatti, l’abuso che alcuni scrivani di Capodistria e Pirano commettevano nel notare i sali nuovi entrati nel magazzino mischiandoli con quelli vecchi. Ne è riscontrato un danno perpetrato nei confronti del sale vecchio: questo, infatti, ha già perso molta umidità, e i sali nuovi che sono buttati sopra lo danneggiano con la propria umidezza. Il secondo danno è più macchinoso: unendo le due quantità s’impedisce di vedere il fondo del magazzino. Si richiede, dunque, agli scrivani, *scontri* o altre persone incaricate della consegna, di svuotare innanzitutto il magazzino, procedendo al “discanevo del magazzino”. Quest’azione permetteva di controllare, con grande esattezza, la capacità del magazzino stesso e così le quantità non potevano essere alterate, ma nemmeno i sali stessi. Contemporaneamente si doveva “far nota, che sempre viva²” con quale quantità ogni magazzino s’intende pieno “per l’incirca” in modo “che mai il Saler patisca danno [...] onde non possa il Massaro negar.” Una volta individuata l’esatta capacità del magazzino, questa andava stampata e affissa “a vista di cadauno particolare”. Il *Magistrato al sal* poteva così facilmente riscontrare la produzione “saler per saler”. L’annotazione della produzione andava fatta all’inizio del mese e ogni mese, rendendo così possibile un esatto riscontro della produzione e vanificando l’occultazione del sale. Si stabiliva anche in quali magazzini andava il sale grosso e in quali quello minuto. Compagno qui, nuovamente, le chiavi dei magazzini e lo scrigno nel quale esse andavano custodite; lo scrigno si trovava nella casa del “Provveditor alle salere” e ogni sera le chiavi dovevano essere riposte nel “casson nuovo”. Si chiudevano solo alcuni magazzini: quelli pieni, quelli quasi pieni e quelli dove “non vi è l’occorrenza pronta di riporre o estrarre sali”. C’è una seconda categoria di magazzini che andavano serrati: quelli che contenevano sali da “Trappano, Augusta, Patrasso e Termis, di Corfù e Zante, Sebenico e Barletta che non si danno, se non ad un Partito & alcune comunità ma non giornalmente si consegnano.” Lo scrigno andava ferrato e doveva avere, a sua volta, due chiavi, di cui una andava al *Provveditor alle salere* e la seconda al *Massaro*. Le chiavi dei magazzini riempiti giornalmente con i sali di Pago, di Pirano, di Capodistria e Arbe non andavano custodite nel “cassone vecchio” dove si tenevano, invece, le misure e i pesi. Le chiavi di questi magazzini dovevano essere portate, assieme a quella del “cassone vecchio”, a casa del *Provveditor alle salere* e andavano numerate con il numero delle “salere”. Al Massaro rimangono le altre chiavi: una andava riposta nel cassone vecchio, l’altra la teneva con sé, ma non poteva usarla senza un ordine del Provveditor alle salere.

¹ ASVE, Compilazione leggi, Magistrato e collegio, Busta 334, Fascicolo 1; *Lauro Querini Provveditore al sal in Istria*, Pirano 16 settembre 1720.

² ASVE, Compilazione leggi, Magistrato e collegio, Busta 334, Fascicolo I, *Domenico Bonis Nodaro al sal*, 14 dicembre 1694.

Esempio:



Va da sé che “l’incanevo” dei sali nuovi andava fatto separatamente e si doveva dividere il sale in base alla sua provenienza. Vi erano, infatti, i sali che giungevano da Capodistria, dalle decime o da Partiti diversi. L’importante era segnalarne il luogo d’origine e continuare a immagazzinare il sale di egual natura nello stesso magazzino. Gli scrivani avevano il compito di segnare tutte le quantità così precisate. Era semplice individuare quanto sale di una certa qualità era uscito e quanto era entrato; questo rapporto andava consegnato al *Magistrato al sal*. Il magistrato aveva un esatto prospetto dell’entrata e dell’uscita di magazzino. Si era severamente proibito, dunque, di mischiare il sale nuovo con quello vecchio, ma vi era contemplata un’altra possibilità: il sale “accidentato”, ossia il sale che, per qualche motivo, era danneggiato. Per immagazzinarlo era necessario ricorrere all’autorità di Capodistria, e il Podestà e Capitano doveva emettere un decreto per disciplinare questo incidente.

La funzione di *scontro* (nominato dai “Signori presidenti sopra gl’Officii”) era importantissima e, come tale, doveva essere sorvegliata e normata per evitare abusi. Soprattutto il “discanevo” di Pirano, perché questa mansione era stata pensata come propedeutica a quella dello scrivano. Si chiedeva, infatti, a questa figura professionale vera e propria di annotare nel registro “giornale”, alla presenza dello scrivano e come verifica delle quantità da lui scritte, le quantità di sale presenti in magazzino. A volte capitava che questi *scontri* invece di verificare l’esattezza delle annotazioni degli scrivani le copiassero solamente. Questo poteva portare a un abuso della propria

carica, se non a un possibile illecito o discordanza delle quantità. Il *Magistrato al sal* ha pensato di ampliare le mansioni dello *scontro* affidandogli il compito di verificare il carico di tutti i vascelli, quelli che provenivano dalla Dalmazia come quelli sotto la giurisdizione della dogana di Venezia. Nel registro giornale andavano annotati tutti i sali prodotti, tanto quelli pubblici quanto quelli provenienti dai magazzini privati. Tutti questi movimenti di sali erano segnati anche in un secondo quaderno, scritto dallo scrivano, che sarebbe servito da riscontro o “scontro” con il registro giornale. Le quantità in entrata e in uscita annotate da queste due figure, scrivano e *scontro*, dovevano ovviamente coincidere. Per non alterare le quantità, si raccomandava ai capitani dei vascelli di chiamare un “misurador” (i pesi e le misure hanno una parte importantissima, tanto da meritare uno studio approfondito) assieme allo scrivano e allo *scontro*. Una successiva verifica è richiesta dal *Magistrato al sal*: ogni tre anni i *registri giornali* erano sottoposti a controllo per verificare il fondo magazzino. Il *raggionato* della comunità era anche una carica pubblica, e la persona investita doveva corrispondere a determinati canoni di correttezza e probità; se deciso dal *Magistrato al sal*, diveniva allora *raggionato* con titolo di *revisore*. Il suo compito era quello di controllare i quaderni e i registri compilati, rispettivamente, dallo scrivano e dallo *scontro*. Questo controllo era registrato nel Libro nuovo e consegnato al *Magistrato al sal*. Da qui in poi si richiede a questi due rappresentanti di lavorare in modo sempre più approfondito. Il controllo che Venezia voleva avere sul sale era totale, come vediamo espresso nell’ordinanza impartita a questi due ufficiali: si richiedeva di segnare, su appositi registri (giornale per lo *scontro* e quaderno per il *raggionato*) i sali portati dai “patroni” o dai “salineri”, con tanto di nome e cognome. In questo modo il *Magistrato al sal* poteva avere dati precisi circa la produzione dei cavedini di un determinato *saliner*, di proprietà di un certo *patron*. Ogni magazzino poteva contenere una data quantità di sale di una certa produzione. I due libri avevano due destinazioni diverse: il libro dello *scontro* andava a Venezia con destinazione *Magistrato al sal*, mentre quello del *raggionato* rimaneva presso l’archivio pubblico della comunità. Si permetteva così un riscontro puntuale e reale delle quantità, ma anche dei cavedini. Lo *scrivano de sali* aveva anche il compito di rilasciare i “bollettini” (una specie di ricevuta) ai patroni dei cavedini per l’immagazzinamento dei sali. Questa ricevuta, che ora diventava un documento ufficiale attestante una certa quantità di oro bianco, poteva essere rilasciata solo per quei cavedini regolari, ossia iscritti nel “catastico” e che fossero ancora considerati attivi. Il *raggionato* doveva numerare le ricevute per catalogare in un registro che andava spedito a Venezia insieme al registro di magazzino. Le bollette, prima di essere numerate, andavano infilate e così, poi, consegnate all’archivio pubblico. Il numero dei cavedini era anch’esso attentamente sorvegliato dalla Serenissima. Erano considerati inattivi quelli che da più di tre anni non producevano sale; c’erano quelli che andavano “restituiti al lavoro”, quelli, cioè, che per qualche motivo erano stati abbandonati. Fondamentalmente tutti i cavedini erano registrati nel “catastico” (catasto) e anche il passaggio di proprietà doveva essere segnalato con indicazione dell’esatto numero dei cavedini comperati (o venduti), indicando la data, la contrada e anche a che titolo si eseguiva l’acquisto (o vendita). La catena che si veniva a creare imponeva la legalità ai proprietari delle saline e permetteva di conoscere con esattezza la quantità di sale che sarebbe stata prodotta. Si potevano acquistare, dunque, solo i sali derivati da una produzione legale e questa era fondata su dati raccolti dallo scrivano e sulle dichiarazioni giurate dei guardiani delle saline (la valle di Sicciole aveva una particolare figura chiamata “Guardiano del Gurlo”) e dei pubblici misuratori. Si richiedeva al padrone delle saline di indicare allo scrivano il nome, cognome e padre del “salinaro” e la quantità dei cavedini e loro ubicazione. I salineri erano iscritti in un “Pubblico libro” e solo quelli così registrati potevano svolgere questo lavoro.

La Valle di Sicciole, dove si concentrava la maggior produzione di sale, aveva particolari attenzioni. Come già accennato sopra, le era assegnato un guardiano particolare denominato “guardiano del Gurlo”. Il Podestà Querini dedica alcuni articoli nel suo proclama, ecco alcune particolarità.

Accadeva spesso che alcuni animali, soprattutto bovini, scappati alla custodia pascolassero per le saline e rovinassero i fossi (i fossati circolari nei cavedini per conservare l’acqua utile per fare il

sale¹). Si cercò di preservare con il massimo della cura tutti i fossi delle saline: si proibì categoricamente il passaggio di animali con carri e si impose il transito delle merci per fiume. Questo era considerato un grandissimo danno perché impediva, di fatto, lo scolo e il deflusso dell'acqua. La valle di Sicciole, essendo sotto il livello del mare, era spesso soggetta ad alluvioni. Dopo ogni allagamento della valle e conseguente riflusso, l'acqua di mare si portava dietro un po' delle saline. Per ovviare a questo inconveniente, che rendeva le saline così particolari e molto lucrose, si sono costruite delle palizzate ("pallificate").

L'importanza di queste saline traspare anche dagli articoli presenti nel Proclama del 1720, in cui s'indica il metodo migliore per raccogliere il sale; negli anni passati, infatti, sembra che il sale prodotto fosse di qualità diversa da quella imposta dalla legge. Innanzitutto, ogni proprietario di cavedini nelle valli di Pirano deve metterle in ordine entro il mese di marzo. Significa che dovevano essere livellate e che i fondi dovevano essere duri, cosicché il sale che si andava a formare sarebbe stato di "perfetta qualità". Particolarmente interessante è la direttiva di "zornar ogni giorno affine nei morari [bacino di evaporazione] vi siano sempre sei intemperie d'acqua, quale passando in egual quantità nei corboli (bacino di IV grado di evaporazione) restino poi nelle stesse misure provediti li servidori [bacini di V grado di evaporazione]". Si devono alzare gli argini (verghe o tressi) dei cavedini di circa mezzo piede in più del presente stato, così dai servidori possono defluire quattro "interpere" d'acqua. Nei fossi doveva essere trattenuta acqua purgata in abbondanza "& abbondanti al qual oggetto restino profundate a proportion del terreno e del sito alzando le zoggie [arginello intorno ai cavedini e ai servidori] o sian coronelle a livello delle verghe". Si proibisce di raccogliere il sale se queste acque non hanno fatto l'intero corso di quattro giorni, così da permettere la qualità migliore del sale. Dopo i quattro giorni consigliati, che sono poi dettati dalla natura, si raccoglie il sale ma solo con "gaideri curti che non si estendano più della metà del cavedino". Il sale che si andrà a staccare così dal fondo avrà una corta e facile uscita, sarà bianco e pulito. Nel passato si sono usati i *gaideri lunghi*, che hanno però fatto mischiare il sale con il terreno, producendo un sale non puro. Un sale prodotto in modo diverso dalle indicazioni qui sopra esposte non poteva essere acquisito né dai misuratori pubblici, né dagli scrivani e tanto meno dagli scontri.

Vi erano norme per la raccolta del sale, ma troviamo anche un limite alla produzione dello stesso. Ogni cavedino doveva produrre – o comunque questa è la quantità legittimata dal governo della Serenissima – moze due e in totale non si dovevano eccedere le moze 5.200. Il sale che da qui si desiderava esportare era quello grosso e, infatti, un articolo ne raccomanda la produzione. Si favorisce la produzione di quest'ultimo con premi e benefici.

L'Impresa generale dei sali *al di qua del Mincio*

Più volte si è citato il territorio "al di qua del Mincio", ma a quale parte della giurisdizione veneta corrispondeva? I *Capitoli dell'impresa generale de' sali di tutta la terra ferma di quà del Mincio* ci forniscono un'esatta descrizione dei confini nonché dell'attività salifera. I Partiti dei sali (ossia le zone in cui era diviso il dominio di terra della Serenissima e in cui si vendeva il sale del monopolio) che fanno parte dell'*Impresa generale dei sali* erano diversi, ma di nostra pertinenza è quello definito *al di qua del Mincio*. Di sua giurisdizione erano le città di Venezia e il suo dogado, Padova, Vicenza, Verona e Cologna con suoi territori, Rovigo con tutto il Polesine compreso Lendenara, Badie e Adria, Treviso con tutto il territorio e i castelli, Udine con tutta la Patria del Friuli, Feltre e Cividale di Belluno. Ogni città, o zona, *al di qua del Mincio* aveva un suo *Dacio del sale* (*Dacio del sal d'Udine, Aquileia, Cargna, Maran e di tutta la Patria del Friul non compreso Grado*²; *Dacio del sale di Feltre e suo territorio*; *Dacio del sal di Verona e suo territorio*; *Dacio del sal di Cival di Belluno e suo territorio*³) con un unico partitante.

¹ AA. VV., *El sal de piran*, DZS, Lubiana, 2005, pag. 56.

² Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" Udine, Miscellanea 173.3, Fondo Joppi n. 107859.

³ ASVE, Compilazione leggi, Magistrato e collegio, Busta 334, fascicolo II.

Le città che rientravano nella giurisdizione del Friuli sono disposte in gran parte lungo i fiumi, ma sarà il Tagliamento ad avere una parte molto importante, sia nella distribuzione regolare sia nel contrabbando. Le città più importanti e alle quali era imposto il pagamento del dazio alla Serenissima¹ erano: Pordenone, Portogruaro, Sacile, Caneva, Monfalcone, San Vido, San Daniel e le ville patriarcali, Latisana, Tolmezzo, Venzona, Gemona, Belgrado, Giurisdizione Savorgnani con loro territorio.

A dirigere l'impresa vediamo un *partitante*, la cui nomina avveniva tramite concorso pubblico. Per prima cosa doveva presentare una "Polizza d'incanto", ossia una "Annuale pubblica regalia" che andava pagata mensilmente e registrata presso il "Banco giro con partita a credito dell'Eccellentissimo signor Provveditor agli ori ed argenti in Zecca". L'"appaltatore" non era una persona a caso, bensì un mercante noto o, com'è definito, "noto interveniente di questo Foro". Doveva essere un commerciante di successo e ricco, perché una condizione fondamentale per accedere a questa carica era di consegnare alla "Pubblica cauzione" una somma molto importante ("ducati cento quaranta mille"). La somma era interpretata come risarcimento nel caso in cui l'imprenditore non rimanesse in carica per tutti gli otto anni previsti. Una volta vinta questa selezione, gli era consegnato il sale dalle *Pubbliche salere* e dai depositi pubblici disposti sul Territorio di terra ferma *al di qua del Mincio*. Si trattava della quantità (1.680 libbre il moggio peso grosso di Venezia) necessaria per far partire la sua impresa, e il mercante doveva pagare l'intera somma di tasca sua. Il Senato ha però diviso le quantità indispensabili per l'avvio dell'attività in sale grosso (Santa Maura – Chioggia) e minuto, indicandone la provenienza. Indirettamente sappiamo che le città principali produttrici di sale minuto sono Pago, Pirano, Capodistria, Muggia e Corfù. Forse anche questa clausola può essere interpretata: il sale che il Partitante aveva e distribuiva sul territorio di sua competenza era di fatto suo perché l'aveva pagato. Avendo dunque investito capitale proprio era molto motivato nel riscuotere i pagamenti dai venditori al minuto, e quindi era comprensibile la sua grande attenzione per i dazi e per i contrabbandi che, di fatto, gli portavano via i guadagni. Abbiamo, però, anche un altro lato da analizzare: l'appaltatore doveva mantenere elevati i margini di profitto. Diventava fondamentale controllare tutto il traffico e, di conseguenza, i contrabbandi. Per fare ciò, data la particolare conformazione del territorio friulano, ci si avvaleva di una speciale figura di forza pubblica territoriale: gli sbirri e gli spadaccini². Il Partito *al di qua del Mincio* era caratterizzato da un frazionamento del territorio a favore delle giurisdizioni feudali e governi locali. Tutti questi particolarismi favorivano la concorrenza e la competizione tra le varie realtà locali, e ciò favorì il contrabbando, invece di porvi rimedio attraverso la collaborazione.

Il Senato, delegando la distribuzione del sale e trasformandola in un'attività in proprio, si esonerava dal controllo dello smistamento e contemporaneamente riscuoteva subito i guadagni. Il compito più difficile andava ai *partitanti*, che erano aiutati dai *Provveditori al sal* inviati dal Senato con il compito di verificare il rispetto delle leggi. Una legge o regolamento che era molto controllato era il prezzo del sale; come già scritto sopra, il sale non aveva lo stesso prezzo nei diversi Partiti ed era imposto dal Senato. Tra le diverse città appartenenti a questo Partito, Chioggia rappresenta un'eccezione, poiché producendo sale poteva anche consumarlo (oltre alla comunità stessa di Chioggia sono indicate anche Cabianca, Sant'Anna, Fosson e Pelestrina). Il Senato richiedeva la presenza di un intermediario, detto Dispensiere, che doveva registrare la vendita e la distribuzione del sale.

La qualità del sale distribuito era decisa dal Senato, e se in una parte del territorio andava venduto sale grosso, questo non poteva essere cambiato. Rimanevano comunque esclusi i mercati di Capodistria e Muggia, comprese le comunità privilegiate di Rovigno e Pola, ossia le principali città produttrici di sale minuto.

¹ Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi" Udine, ACA, D XVIII, carta 185; Ordini aggiunti ai Capitoli del Dazio della seta da *Gio Battista Gradenigo, Pietro Foscarini e Ascanio Giustinian per la Serenissima Repubblica di Venetia &c. sindici Inquisitori in Terra Ferma*, Udine, 8 gennaio 1697.

² Furio Bianco, pag. 104.

Il Senato si riservava la facoltà di stabilire anche quale sale andava venduto dove “acciò che si possa sempre sapere quanto sale si consuma in ciascheduno delli Partiti uniti e vederne il suo stato [...]”¹. Sappiamo che i sali “da Muggia” andavano a Rovigo e Adria e che la loro vendita era, di conseguenza, proibita in tutti gli altri Partiti. Al Partito di Feltre era assegnato il sale da Barletta, mentre al Partito di Venezia andava una piccola quantità (“30 moze all’anno”) di sale da “Trappano” destinato alle “tavole dei cittadini”. Agli altri Partiti, quello di Treviso, di Verona, di Udine e di Padova, andava un mozo del sale di “Trappano”. I sali minuti da Pago erano destinati a nuovi mercati, mentre fondamentali per il mercato interno erano i nostri sali (quelli da Capodistria e Pirano).

L’impresario poteva concludere contratti con gli Stati confinanti, ma anche esteri, per la vendita di sali bianchi o scuri di Santa Maura; per avere valore, il contratto andava spedito al Magistrato al sal. Non si potevano stipulare i contratti con “Turin, Milan e Mantova” e Stati non confinanti, né si potevano vendere sali grossi di Santa Maura a Verona, probabilmente per questioni di sicurezza nei trasporti perché, in un articolo successivo, troviamo il permesso di avere la Licenza d’armi per “assicurare il Partito dal pericolo e danni di dispersioni”. Era prevista anche una documentazione diversa a seconda che si trattasse di mercati nazionali o esteri. Le “lettere di passo” erano promulgate dai Ministri del Magistrato al sal. Per capire la quantità del sale che andava venduta o comunque che era necessaria, l’Impresario poteva accedere all’anagrafe generale di tutto lo Stato. Sembra che la Serenissima avesse un elenco abbastanza preciso delle “teste” e degli animali di ciascuna provincia o luogo del dominio. Lo stesso Impresario aveva libertà di scelta dei suoi collaboratori (*salaroli, venditori, postieri*) e poteva aprire o chiudere gli spacci al dettaglio del sale. Unico limite sembra essere il confine con la Lombardia, dove non dovevano essere presenti le rivendite del sale perché il prezzo imposto era diverso. Probabilmente costava di meno nell’Impresa *al di qua del Mincio*. Per contenere la “dispersione dei sali”, com’era definito il contrabbando, il Senato teneva in grande considerazione le indicazioni e i suggerimenti che poteva dare l’Impresario. Si tentava in ogni modo di limitare il commercio illecito soprattutto dei sali dell’Istria, della Dalmazia e del Levante. I Proclami dovevano essere pubblicati dai Parroci in ogni “chiesa, dogado e Terra Ferma e in tutte le ville nelle festive giornate e di maggior concorso del popolo”. In questi casi, era compito dei pubblici rappresentanti inviare, al *Magistrato al sal*, le “Fedi” che attestavano l’effettivo annuncio del proclama. La massima carica aveva così la conferma che il popolo era a conoscenza della legge e che se commetteva un reato, lo faceva con piena coscienza. Anello debole rimanevano gli “appaltatori”, gli incaricati del trasporto del sale. Potevano essere “parcenevoli”, se il trasporto avveniva per vie di terra, o capitani di bastimenti, se il trasporto si eseguiva per mare o fiume. Ritroviamo anche la figura dello scrivano e dello *scontro*. Le azioni di carico e scarico del magazzino avvenivano sotto la vigilanza dello *scontro*, il quale doveva anche attenersi ai pesi e alle misure di Venezia. Nell’eventualità di una discordanza nelle quantità, lo *scontro* doveva informarne immediatamente il *Magistrato al sal*, scavalcando l’autorità dell’Impresario. Rendere indipendenti queste cariche era un buon modo per controllare tutta la catena della vendita e della distribuzione del sale. Effettivamente, creando una situazione di potere individuale, non si lasciava spazio per i complotti a danno dello Stato. Lo stesso Impresario amministrava le vendite del sale in Capodistria e Muggia e verificava il Dazio della nuova imposta² sull’estrazione del sale. E’ prevista la supervisione di questo incaricato sulla vendita del quinto del sale di Pirano; si pensava di arginarne così il contrabbando. Sempre di sua competenza erano la distribuzione e la vendita dei sali per le comunità “privilegiate” di Rovigno, per i pescatori di Pola³ e per la città di Parenzo⁴. L’elemento più importante era sicuramente la qualità dei Sali, ma grande attenzione veniva data anche alla raccolta del sale, alla misurazione e alla custodia o immagazzinamento. Questa concatenazione e

¹ ASVE, Compilazione leggi, Magistrato e collegio, Busta 334, fascicolo II; *Polizza d’incanto Per la deliberazione del Partito Generale de’ sali di qua dal Mincio, Approvata con Decreto dell’Eccellentissimo Senato 23 dicembre 1729*.

² Decreto 19 e 30 aprile, Terminazioni esecutive del Magistrato del sal 8 aprile e 16 maggio 1755; Decreto del 15 e Terminazione del 19 gennaio 1756.

³ Terminazione del Magistrato al sal autorizzata dal Senato con Decreto 26 marzo 1767.

⁴ Terminazione del Magistrato al sal del 12 maggio 1775 esecutiva con Decreto del Senato 18 settembre 1762.

sequenza di passaggi era fondamentale: qui si poteva imbrogliare e “creare” letteralmente il sale di contrabbando. Si presentava l’esigenza di una persona che stesse di guardia durante il periodo della “fabbrica del sale” sino a quello dell’incanevo. Questa figura era chiamata “feluca” ed era di guardia alle valli di Capodistria, Pirano e Muggia ma anche a quelle di Pago. Se questo non bastava, si poteva richiedere anche una guardia armata o dei soldati, ma ciò dipendeva dalla vastità del territorio da controllare.

Tra le varie competenze dell’impresario figurava anche il compito di devolvere il sale alla pubblica elemosina¹. L’appaltatore aveva il dovere di distribuire il sale a determinati Enti o Istituzioni: conventi e monasteri, “Arti di Pistori e degli osti”, università degli ebrei, la zecca pubblica. La fornitura era decisa dal Senato ma era regolata dall’Inquisitore sopra i dazi e dal Magistrato alle biave. Dai “Capitoli stabili degl’illustrissimi e eccellentissimi signori Provveditori sopra li hospitali, luochi pii e riscatto de schiavi”² possiamo vedere come erano distribuiti i guadagni “de’ sali”: il dieci per cento spettava agli “hospitali della pietà, convertide e Accademia dei Nobili”.

Un’osservazione a parte va indirizzata alle persone appartenenti al clero. Nel corso degli anni i sacerdoti divennero i contrabbandieri più difficili da catturare con le mani nel sacco, e i loro contrabbandi erano i meno documentati. Mentre molte sono le carte processuali che testimoniano di persone condannate, pochissime (o almeno questa ricerca ne ha portato alla luce una soltanto) quelle che raccontano di sacerdoti impegnati in quest’impresa.

Il sale che ricevevano era quello della pubblica elemosina, dunque si può intuire che, forse, la quantità non era sufficiente. Era forse questo il motivo che spinse tanti appartenenti alla Chiesa all’illecito traffico? Oppure il Senato voleva porre fine alla “questua” del sale presso le Saline dell’Istria? Probabilmente è proprio così che è cominciata; dapprima si andava a chiedere il sale perché quello dato dal Convento della Dominante era troppo poco, poi le persone si sono ingegnate e hanno creato un commercio e negozio vero e proprio. Il sale che era concesso gratuitamente ai conventi era veramente poco, parliamo di due moggie l’anno. Come accertamento e riprova delle effettive necessità, l’impresario doveva “rilevare le numeriche” e il *Magistrato al sal* ne prendeva atto e ne confermava le quantità. Da non escludere le buone intenzioni, in altre parole, l’aiuto che i religiosi desideravano dare alle popolazioni in difficoltà. Il sale era essenziale non solo per le necessità quotidiane e per la conservazione, ma serviva anche per il nutrimento del bestiame, soprattutto nel periodo invernale.

Anche qui, come già per il partitante, nelle cause criminali di contrabbandi e contraffazioni con oggetto il sale, così come nelle cause civili, e ancora nelle cause tra l’impresario e altre persone, l’unico giudice competente era il *Magistrato al sal*. Sostanzialmente l’iter era sempre lo stesso e il *Magistrato al sal* poteva essere sostituito da un pubblico rappresentante, se questo era Capo della provincia o Rettore di terra. Il suo titolo non gli permetteva di giudicare, ma poteva rendere esecutive le condanne emesse dal *Magistrato al sal*. Nelle cause criminali di contrabbando e di ogni forma di contraffazione si procedeva con la Corte pretoria e con l’autorità del Senato; la seconda istanza era di competenza del *Magistrato al sal*. Nelle cause civili, quelle che potevano emergere tra il pubblico e il partitante o altri privati, il giudice competente in prima istanza era il *Magistrato al sal*.

Come già detto sopra, l’impresario all’inizio della sua impresa acquistava il sale dalla Serenissima e per conto di essa provvedeva al suo commercio nel Partito di competenza. Se alla fine dell’incarico vi era del sale invenduto, o giacenza di magazzino o di caneva, al termine degli otto anni previsti doveva essere restituito all’impresario. Prima di fare il passaggio al nuovo incaricato, il vecchio doveva consegnargli anche il sale, e le spese di consegna erano a carico del nuovo partitante.

Grande interesse era diretto, non tanto alle possibili giacenze, quanto alle saline nuove e, soprattutto, quelle che producevano sale minuto. Si postulava la possibilità di ampliare le saline di sale minuto di Pirano e di Pago. Se questo non era possibile, cioè se l’ampliamento avesse avuto come conseguenza una scarsa qualità di sale, le pubbliche salere dovevano essere riempite con sali

¹ Decreto del Senato 1710.

² ASVE, Compilazione leggi, Contrabbandi, Busta 153, fascicolo 1.

di Santa Maura. La quantità di sale minuto doveva essere costante e a questo fine si potevano ripristinare vecchi fondi, ma si potevano anche erigere nuove saline nei territori confinanti con la Dominante. Queste zone erano prestabilite e definite, non si potevano erigere nuove saline “al di qua dall’Istria né al di là da Pago e neppure potranno essere destinate situazioni in Mugge, ove troppo bassa è la qualità delli sali, né sopra scogli, essendo in tali luoghi troppo molesta e fallace delli sali la custodia.”. Si potevano fondare delle nuove saline grazie a “Proclami d’Invito” emessi dal Senato. Questi concorsi permettevano di creare nuove cavedini di solo sale minuto sul suolo pubblico. Il raccolto minimo doveva essere di “mozza diecimille”. Le regole fondamentali che permettevano l’avvio di quest’attività erano divise per argomento: formazione delle saline, incanervo, magazzini, carico e trasporto dei sali come “esige la somma importanza del Presidio di questo Reale prodotto”. I pubblici impresari avevano il compito di stabilire alcune “cautele” circa questa impresa, vigilavano sulla produzione e sui pesi, verificavano la donazione di sali per la beneficenza pubblica o “Pubblica Cassa”.

Alcune cautele erano necessarie per prevenire le “dispersioni” dei sali come, per esempio, il continuo acquisto da parte dello Stato dei sali d’Istria e di Pago. Il sale prodotto in queste nuove saline deve avere una qualità non “più forte” di quella di Pago né inferiore a quella di Pirano e il prezzo non deve essere superiore a “Ducati tre valuta corrente al Moggio del solito peso Balanzon cioè libbre mille seicento ottante peso grosso di Venezia.”

In pratica tutte queste regole erano applicate. Lo sappiamo grazie alle moltissime relazioni (o dispacci) inoltrate al *Magistrato al sal* dai vari inquisitori, o ai Rettori di Terra o Luogotenenti. Si tratta, per lo più, di racconti dettagliati su attività illecite (come quello presentato alla fine del capitolo precedente come introduzione al presente). Essendo le denunce anonime, si può facilmente intuire che le moltissime relazioni che arrivavano ai Luogotenenti andavano verificate. Si riprende l’esempio del “fattaccio accaduto a San Daniele¹, riferito da due testimoni “giurati” e uno non “giurato”. Le persone coinvolte sono un “tal Zanpietro di Chiopris austriaco il quale con un altro di lui compagno ed una femmina dello mestiere erano colà giunti la notte precedente con nove somarelli carichi di un pacco puro di sali da contrabbando venduto la mattina dietro” nella casa di Francesco e Sabbata Cividino. Si tratta di due albergatori molto conosciuti nella zona che, questa volta, avevano come ospiti dei contrabbandieri e delle merci di contrabbando. Stando al resoconto dei fatti, sembra che questi avventori fossero soliti a questo commercio ed è proprio per questo che l’ufficiale Gallo cominciò a sospettare della coppia. Diversi i fatti rilevanti, primo dei quali la cittadinanza del contrabbandiere: era austriaco. Egli non importava presumibilmente sali istriani o di origine marina, bensì sali austriaci o salgemma estratto dalle miniere. Straordinario è questo particolare perché, come detto sopra, nella Patria del Friuli andavano importati i sali d’Istria, ma gli stessi cristalli erano anche quelli di contrabbando. Si poteva così facilmente mescolare i sali; non però in questo caso. Grazie alle perquisizioni svolte da Gallo, è emerso che il sale era di un’altra qualità ancora, era di Barletta. Il racconto prosegue narrando le continue visite da parte dell’austriaco alla casa dei Cividin, e ciò che forse era stato un caso, ora è diventato un traffico vero e proprio. L’austriaco “capitava” a San Daniele almeno una volta il mese, ma la frequenza non era regolare e dipendeva dalle stagioni: le sue visite potevano diventare più ravvicinate, ogni quindici giorni o settimanali. La vendita del sale non avveniva all’interno della casa, bensì in modo più originale e forse anche un po’ rischioso. La Sabbata Cividin andava passeggiando per il villaggio, ma anche in quelli vicini, ad avvertire la gente e a invitarla all’acquisto. La voce si spargeva e i villici venivano a fare provvista per tre soldi e mezzo la libra. Lo stesso Cividino andava spesso a Majano, per diversi motivi, dove vendeva questo sale di contrabbando. L’impudenza dei due avventori fu loro fatale perché il Gallo raccolse non solo testimonianze, ma anche delle prove: un sacco di sale (con sale di Barletta); si può immaginare che i sacchi non confiscati fossero pieni di salgemma.

¹ ASVE, Inquisitori di Stato, Busta 348.

Il Provveditore al sale della provincia dell'Istria e della Dalmazia

Grazie alla “Commission del clarissimo Antonio Longo”, lettera di attribuzione d’incarico del 1594¹, vediamo palesati i compiti e le mansioni che il *Provveditore al sal* era chiamato a svolgere. Il territorio di sua competenza era vastissimo: si trattava, infatti, della Provincia dell’Istria e della Dalmazia. Suo compito principale era di “riveder i maneggi del sal” in quei luoghi e per fare ciò aveva anche potere legislativo (poteva cioè emanare leggi, per conto dello Stato veneto, volte a far rispettare la legislazione della Serenissima in materia di sali). Sostanzialmente doveva recarsi in Istria e Dalmazia, ma anche a Sebenico, per verificare se le leggi erano applicate e se rilevava qualche illecito, doveva porvi rimedio. Maggiore attenzione, ovviamente, era destinata al contrabbando in Istria. Altro compito importantissimo era quello di controllare le valli e valutare se in questi luoghi fosse possibile costruire nuove saline. Non era insolito rilevare che le peschiere erano state trasformate in saline. Tali bacini “usurpadi” dovevano passare sotto il bene pubblico, un perito doveva disegnarle e ne andava verificata anche la proprietà. L’eventuale possidente doveva presentare la documentazione relativa e poi tutto l’incartamento andava spedito al Collegio per essere verificato dagli “avvocati fiscali”. Se si riscontravano saline attive che al catasto risultavano però abbandonate, e il sale era estratto senza la licenza, queste andavano confiscate.

Una verifica molto importante era quella dei sali acquistati. Ogni acquisizione del sale andava riscontrata, salina per salina. La ricerca si basava sul “catastico delli cavedini et saline”, in base al quale andavano calcolate le quantità prodotte; con questi dati si procedeva al riscontro (il procedimento descritto nella precedente parte del testo). Molti erano i cavedini abbandonati o “tralasciati” e il Provveditore doveva segnalare quelli che non erano lavorati da dieci anni. Tutto ciò è volto al controllo del contrabbando del sale, soprattutto quello di Pirano, perché, a quanto pare, era molto semplice da raccogliere. Con la stessa facilità erano poi “condotti” per via di mare nel Friuli e nel Trevisano. Ne abbiamo prova grazie ad un Proclama del 1717² emesso proprio per tentare di limitare i danni del contrabbando per mare. “La dannata rilassatezza de contrabbandieri de sali di Pirano, Capo d’Istria e Muggia che passano [...] con armi da fuoco con barche grosse e sottili quasi di continuo ad infestare li Partiti di Treviso e Patria del Friuli con quel Pubblico e privato pregiudicio, che si rileva non ostante tanti Pubblici divieti, anco dall’autorità dell’Eccelso consiglio di Dieci, chiama la più pronta & applicata attenzione del Magistrato nostro per rimuovere il gravissimo detestabile disordine à far argine alle consuetudinarie delinquenze. [...]” A questo proposito sono stati istituiti dei reggimenti di “Officiali di Corte” che avevano il compito di inseguire e catturare i contrabbandieri. Se per caso non riuscivano ad arrestarli perché numericamente inferiori ai delinquenti, dovevano avvertire le autorità con “suono di campana a martello”. La popolazione si sarebbe unita alle forze dell’ordine con le stesse competenze d’arresto dei pubblici ufficiali. Non solo: se qualcuno scopriva un contrabbandiere in flagranza di reato aveva la facoltà di arrestarlo, vivo o morto. Come ricompensa avrebbe avuto la “metà dell’importar de contrabbandi da esserli liberamente consignata subito [...] oltre li beneficii e taglie che conseguirà giusto le leggi”. Coinvolgere e premiare la popolazione nella lotta contro il traffico illecito era davvero una buona idea perché, come abbiamo visto sopra, era la popolazione stessa che “spalleggiava” i contrabbandieri. Lo Stato veneto ha pensato bene di combattere i delinquenti usando le loro stesse armi. Più avanti vedremo che i commercianti avranno qualcosa da dire in merito alle dogane e ai dazi. Sarà un altro punto importante da considerare e al quale dare la giusta importanza.

¹ ASVE, Compilazione leggi, Magistrato e collegio, Busta 333, fascicolo I.

² ASVE, Compilazione leggi, Magistrato e collegio, Busta 334, fascicolo I; *Proclama pubblicato dai Provveditori al sal in materia di contrabbandi che vengono commessi in Pirano, Capo d’Istria e Muggia. Approvato con Decreto dell’Eccellentissimo Senato 11 settembre 1717.*

Per frenare questa tendenza, il Provveditore doveva verificare i registri dell'Ufficio del sal di Piran, dove in carica era Pellegrino Petronio, e il quaderno dello scrivano di sali a Piran fatto dal Zambon. Per evitare il contrabbando via acqua il Collegio suggeriva di erigere alcune "palifade" e porti con la custodia di "nardiani" (guardiani). Le guardie dovevano vigilare sulle saline e sulle recinzioni innalzate quando i sali erano già stati trasportati nei magazzini. Il Provveditore verificava anche i vari appaltatori di sali che operavano nella provincia, soprattutto nelle città di Capodistria, Muggia e Isola. I venditori di sali, come abbiamo visto nel capitolo dedicato agli Impresari, lavoravano grazie ad una licenza rilasciata dal Senato. Il prezzo del sale era anch'esso stabilito ed era fisso per un certo Partito ma, qui, si potevano trovare sali nazionali e "alieni". Il prezzo stabilito per i compratori o "sudditi alieni" era di "ducati dodici sedici e disdoto per mozzo".

Dopo la verifica dei registri degli scontri e dei quaderni degli scrivani, il Provveditore doveva provvedere al recupero dei crediti: dai Rettori di Sebenico per il sale inviato, a Capodistria la decima del sale. A Pirano e a Pago doveva, invece, raccogliere tutti i Capitoli, patti e condizioni (cioè contratti e leggi) nati in seguito al commercio del sale. Una volta raccolti, tutti questi documenti andavano analizzati e si doveva verificare la loro esecuzione.

Particolarmente interessante è l'ordine inerente il controllo della "cava et fossa" che il Collegio ordinò di fare nella valle di Sicciole. Lo scopo era quello di dividere la valle dalla Terraferma per arginare il fenomeno del contrabbando del sale di queste saline. Il terreno doveva essere gettato lontano da questa cava, così lontano da non poter più tornare indietro. Da una mareggiata all'altra questo terreno, essendo le saline sotto il livello del mare, ritornava e riformava i bacini saliferi. Il Senato ordinò di issare delle palizzate in modo da impedire alle barche di raggiungere questi bacini per raccogliere il sale senza licenza. Si ordinò anche di raccogliere tutti i sali presenti nei magazzini di Capodistria, Pirano e Pago e di trasportarli nei magazzini e daziari di Terraferma. In questo periodo, come si evince da questa lettera, vi era scarsità di sale, ed è per questo motivo che vi erano due prezzi: uno per i cittadini della Serenissima e uno per "gente foresta". Le misure erano anche soggette ad attenta verifica, soprattutto perché la misura di Pago non era quella veneta, ma era il lucano.

Un compito particolare, ma sempre di competenza del Provveditore, era la custodia delle chiavi dei magazzini. Da un capitolo del Capitolare del *Magistrato al sal*¹, sappiamo dell'invio di uno "scigno ferrato" a Capodistria. Il forziere aveva una serratura speciale: si chiudeva con tre chiavi diverse e doveva esser posto in Caneva a Capodistria. Il Ministro Olmo (curioso questo nome che corrisponde a un quartiere di terra di Capodistria) doveva "riponer al presente tutto il denaro che si ritrova nelle mani de' Ragon de' sali et poi di settimana in settimana tutto quello le anderà della medesima Ragon capitando dovendo oltre alle solite partite nel libro del detto Ministro essere tenuto anco conto del danaro che sarà posto nel scigno ed de quello medesimamente che accorerà cavar fuori specificando non pure la stima ma la qualità delle valute che di volta in volta si metteranno et caveranno [...]". Quest'ordine valeva per tutti i sali dell'Istria, o almeno per quelli di Muggia e di Pirano.

Con questa peculiarità dello scigno a tre chiavi, mi riallaccio all'argomento già esposto: i magazzini e loro gestione. Perché il sale doveva essere incanervato nei magazzini? E qual era la loro funzione? solo la custodia?

Abbiamo già definito la via del contrabbando che da Capodistria, attraverso il territorio austriaco di Trieste, usando la via del mare arrivava sino alla Patria del Friuli. Alcuni grandi e importanti magazzini si trovavano a Monfalcone, vicino al fiume Isonzo, ma altrettanto importante risulteranno Latisana e il Tagliamento. Lungo la laguna², e in tutta la bassa pianura, erano presenti enclaves asburgiche. La complessità e l'articolazione dei corsi d'acqua e dei canali interni avvantaggiarono i commerci e i passaggi dei contrabbandieri. A ciò va aggiunto lo scontento della popolazione nei confronti sia della Dominante sia degli sbirri e gabellieri. Dalla popolazione già esasperata e povera

¹ ASVE, Compilazione leggi, Magistrato e collegio Busta 333, fascicolo II, carte 646-648.

² Furio Bianco, pag. 103.

la Serenissima pretendeva il pagamento delle tasse, mentre nelle file degli sbirri e degli spadaccini s'infilavano persone poco raccomandabili¹. Tra la folla si reclutavano persone che, di solito, vivevano di espedienti. In un secondo momento, quanto i benefici promessi dal Governo erano davvero allettanti, i ranghi di queste squadre vennero ingrossati anche da disertori, da evasi dalle prigioni e dalle galere, da delinquenti di varia natura.

In questa situazione il sale di contrabbando proveniente da Trieste, dall'Istria, dalla Dalmazia, dall'Albania entrava in Friuli proprio da qui. Si entrava dal Monfalconese, a Borto Buso, si proseguiva lungo il fiume Stella ma anche per gli altri corsi d'acqua che attraversavano i villaggi austriaci siti alla foce del Tagliamento; si poteva proseguire tra le paludi desolate della Bevazzana, della Pineda e di Lugugnana lungo tutto l'estuario del Livenza. Lungo questo percorso vennero posizionati depositi provvisori e il sale (e altre merci) venivano poi convogliati con carri e su barche verso l'interno, a Latisana, a San Stino, a Porto Buffolè, a San Vito.



2

La didascalia della mappa ci indica chiaramente le varie vie: “Dissegno denotante le Strade per le quali da Stati esteri puono introdursi Mercanzie nella Città d’Udine e in altri luoghi della Patria del Friuli, tutte però soggette alle rispettive pubbliche gravezze nei posti segnati nel presente disegno di color rosso e sono le seguenti. Avvertendo, che il color giallo denota il Stato Austriaco e le Ville interseccate. Le mercanzie per la Strada da S. Candido a Udine pagano mude a Lorenzaga, Tolmezzo, Venzon e Gemona. Quelle per la Strada dalla Ponteba a Udine pagano a Ponteba Veneta, Chiusa, Venzon e Gemona. Quelle per la Strada da Caporetto a Udine pagano al Puffer e a Cividale. Quelle per la Strada da Gorizia a Udine pagano a Bolzano. Quelle per la Strada da Trieste a Udine pagano a Monfalcone, Campolongo e Muscoli, e venendo per mare pagano al Taglio nuovo, Muscoli e Palmada. Quelle dalla Dominante a Udine pagano a Concordia e alla Dogana di Portogruaro. Quelle per la Strada da Castelfranco a Udine per cui pagano le merci provenienti da

¹ Furio, Bianco pag. 124.

² Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” Udine, ACA, ms. FFF.XLVIII. Purtroppo qui non è visibile Capodistria; si segnalano la carta geografica di Giovanni Vavassori e altre piantine presenti nella pubblicazione di Amelio Tagliaferri, *Venezia e il Friuli. Problemi storiografici*, Milano, Edizioni Giuffrè, 1982, pag. 33; pag. 49; pag. 65.

Bergamo, Brescia, Salò, Verona, Vicenza pagano la Dogana a Padova, dazio a Castelfranco, da Castelfranco pagano a Conegliano, ove pagano mude come anco al Ponte della muda e a Sacile.”

Indirettamente questa piantina ci conferma la strada (o la via di terra) per Trieste descritta nel capitolo precedente. Per la nostra ricostruzione la strada fondamentale è la via di mare, in questo caso di fiume, ed è quella del Tagliamento usata per arrivare nel Friuli pedemontano. In queste zone il sale aveva più valore, soprattutto per un'industria che si svilupperà sempre più e diventerà famosa e apprezzata da tutti: i prosciuttifici. Sebbene nei documenti d'archivio questo non sia mai menzionato, possiamo supporre che la salatura della carne suina fu alla base dell'intenso commercio e contrabbando proprio in queste zone¹. Una zona di produzione molto importante, anche ai nostri tempi, e con feste dedicate, è San Daniele del Friuli. Un punto da raggiungere molto difficile, poiché lontano dalle vie fluviali principali, ma vicino al guado di Ragogna. Nelle prossime righe si cercherà di postulare una possibile via percorsa dai trafficanti.

Da una relazione² sul contrabbando del sale del 1772 sappiamo che lungo il Tagliamento c'erano anche depositi regolari di sale di ottima qualità e a prezzo minore rispetto a quello praticato dal monopolio. Ne approfittarono non solo le popolazioni delle ville venete circostanti; vennero infatti a costituirsi vere e proprie squadre di contrabbandieri provenienti soprattutto dal Trevisano. Essi caricavano il sale di questi depositi su muli e cavalli per rivenderlo in Friuli o nei paesi d'origine. Si ha notizia d'ingaggi di pastori che durante i periodi invernali, non essendo impegnati, diventavano contrabbandieri di sale. Queste squadre, a volte formate anche da venti persone, erano armate per difendersi dagli spadaccini del *Partito de sali*. I traffici avvenivano in pieno giorno attraversando il fiume Tagliamento per i passi di barca di Rosa, Bugnins, Madrisio, Canussio e Latisana. Da un documento, anzi da un Proclama “In proposito de' legnami che discendono per il Tagliamento”³, traspare una particolarità che, aggiunta a indizi dedotti da altri documenti, ci porta a considerare un'altra via: quella di Ragogna. Si tratta di un proclama circa il traffico illegittimo del legname che si faceva lungo il Tagliamento; esso imponeva di “disfare le zattere a Latisana” e, constatato l'illecito traffico, prescrive un nuovo documento: i padroni dei legnami dovranno, oltre alle solite “contralettere” dirette al Deputato di Latisana per ottenere le bollette, inviare una seconda “contralettera” all'Ufficio della Ternaria vecchia. Avuta questa lettera, a titolo gratuito, essa andava poi spedita all'Ufficio del Deputato al posto di Ragogna, dove si trovava un “passo”. Qui si pagava il dazio, operazione indispensabile per ottenere le due “contralettere”, e nessun “zattier” poteva passare per Ragogna senza pagare il dazio, la fermata era obbligatoria. Posta l'importanza dell'ufficio o dazio di Ragogna, possiamo ora spostare la nostra attenzione su due punti: le zattere e il passo, o guado, di Ragogna. A questi due elementi fondamentali per lo sviluppo del contrabbando del sale se ne aggiunge un terzo: la vicinanza del “fiume Stella Austriaco”. Il fiume Stella era la via percorsa dai contrabbandieri austriaci per esportare ma anche per importare il sale. Ora possiamo spiegarci il perché del contrabbandiere austriaco nell'esempio di San Daniele. Che questo fosse un punto e uno snodo del commercio illecito lo deduciamo dagli atti processuali⁴, dove un semplice portalettere ordinario della Magna città di Udine ci svela la via del Tagliamento. Essendo i postini obbligati di andare “a Muscoli” e “tornar con le barche del traghetto di Palma o de Muscoli”, essi chiedono di poter prendere una qualsiasi barca e non di aspettare quella che li aveva traghettati, senza dover ripagare il biglietto. C'era un servizio di traghettatura da Palmanova sino a Udine del quale si servivano i postini per adempiere alla loro funzione di portalettere. All'inizio del XVII secolo troviamo una seconda richiesta, sempre inoltrata dai “portalettere da Mar d'Udine” per usufruire, nei loro viaggi da Venezia a Portogruaro e viceversa, di una qualsiasi barca. Sempre grazie alle consuetudini dedotte dal servizio postale via mare, comprendiamo l'importanza e l'utilizzo del passo di Ragogna: “Che si obbliga la detta Fraglia ogni sabato sera far levar alla Posta

¹ L'argomento del presente saggio è il sale e il contrabbando che di esso fu fatto nel corso dei secoli, soprattutto durante il '700. In un prossimo studio si cercherà di approfondire il legame tra il sale e la produzione del prosciutto a San Daniele.

² Benvenuto Castellarin, *Il contrabbando in Friuli durante il dominio della Serenissima*, La bassa, 2001, pagg. 37-38.

³ Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” Udine, ACA, PLXXXX, carta 38.

⁴ Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” Udine, ACA, Atti processuali, Stampa ad lites per l'istanza dei portalettere per il tragitto Udine-Venezia, 19 agosto 1639.

di Udine in Venezia, ed ogni Lunedì sera, o Martedì seguente in Portogruaro, quando la gonfiezza del Tagliamento, o le strade cattive ritardassero il viaggio, tutti li trasmessi grossi e minuti [...].“ Vi era un posto in cui si poteva trovare un magazzino (anche se destinato per il legname e la cui costruzione era vietatissima lungo tutto il Tagliamento), un’imbarcazione per passare da una sponda all’altra ma anche, e soprattutto, un passaggio dove nei periodi di secca si poteva andare a piedi. Un guado che permetteva ai contrabbandieri il passaggio dei muli senza dover usare per forza un’imbarcazione.

Il contrabbando in Friuli era molto praticato, tanto da richiedere la continua pubblicazione di Proclami volti a informare la popolazione delle pene destinate a chi decidesse di intraprendere quest’attività. Non si trattava di richieste che partivano solo dal Friuli, a volte anche il “Partitante Novo dei sali di Viena”¹ presentava questa richiesta al *Magistrato al sal*. Tali solleciti hanno una loro ragione, poiché le vie di terra delle quali si servivano i contrabbandieri erano diverse.

La via di Trieste

La via fluviale dei contrabbandi è sicuramente tra le più importanti e fra le più usate. Nel presente saggio si è cercato di ricostruirla attraverso la documentazione d’archivio rintracciata presso l’Archivio di Stato di Venezia e presso l’Archivio comunale antico di Udine. Proprio fra le carte di quest’ultimo emerge una “Informazione”² al luogotenente di Udine senza data, ma probabilmente del secolo XVII. La relazione è così interessante da suggerire una sua trascrizione per intero, ma per noi, e in questo saggio, sono importanti solo alcuni passaggi.

Il proficuo commercio che i “sudditi del Veneto Friuli” praticano con gli stati esteri si concentra soprattutto sulla vendita al dettaglio e nelle molte fiere che si fanno nei vari luoghi della Patria. I mercati richiamano trafficanti e venditori dal Friuli austriaco, e fra le merci provenienti dalla “Germania superiore, dall’Impero e dalla Fiandra” si possono trovare anche “sete nazionali, panni di Caneda ed altri sudditi lavori che in altro modo non avrebbero” mercato perché “proibiti nella città di Gorizia e Gradisca, nel Cranio, nella Stiria Imperiale e fino nelle Piazze di Trieste e Fiume.” A promuovere e mantenere presso i negozianti di Udine un tale vantaggioso traffico “parte economico e parte attivo, contribuì intieramente la libertà sempre avuta di ritrarre dalla Germania in detta città per strada reggia e diretta indipendente dalla stradella di Verona e da ogni altra dogana di qua del Mincio tutte le merci inservienti al premesso commercio.” Questa parte del Friuli Veneto, essendo così vicina al confine austriaco, aveva un regime fiscale o doganale facilitato, almeno per alcune merci. Tale particolarità, presente da molto tempo, fu troncata con l’introduzione delle “gabelle austriache” sulla via commerciale della Pontebbana. “La via di Ponteba aperta ne’ secoli più remoti servì a quest’uso sino a che le gabelle asutriache della Trevisa distrussero e il traffico, che per essa facevasi dalla Dominante e quello che colla loro industria procurato si aveano i negozianti di Udine.” Nel corso dei secoli questo percorso fu molto usato e, naturalmente, permise lo sviluppo di numerosi traffici e negozi. Ma la recente introduzione del dazio ne cambiò la sostanza in tal misura da deviare i traffici per un’altra via: quella di Trieste. La relazione subito ci avverte che a Trieste “tenevan le misure della corte di Vienna” e questo nuovo percorso sarebbe diventato quello principale se i negozianti di Udine non avessero cercato una soluzione nuova e più proficua. Un primo tentativo si è concentrato sulla via di Bassano, cioè “da Palma, Morsano, Rivignano, Flambro e Codroipo tutti i luochi veneti confinanti cogli Austriaci”. Il percorso fu usato per qualche tempo, fino a che il doganiere non cominciò ad approfittarsene e imporre delle gabelle troppo pesanti. “Ma quando viddero che a fronte di tutte le agevolezze che loro usava quel doganiere, mettevano a pericolo il loro traffico che non può soffrire alcun nuovo peso, studiarono di valersi della via di San Candido³ quantunque fosse infinitamente disastrosa ed incomoda.”

¹ Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” Udine, ACA, CIII, carta 185.

² Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” Udine, ACA FFFF XLVIII, Manoscritti miscellanei di atti pubblici, n. 370.

³ Arnaldo Bertani, *Manuale ad uso degli agenti aspiranti ai servizi viaggianti*, Bologna 1953, pag. 44: Ma questa è anche la via postale cioè era la via per l’inoltro della corrispondenza indirizzata per le provincie di Trento e Bolzano ma anche per la Carinzia e la Stiria (Villaco e Marburgo/Maribor).

Anche se studiavano vie nuove, non potevano ignorare il dazio di Venzone e nemmeno la via di Pontebba, ma desideravano solo limitare le “eccedenti gabelle estere”. Per molto tempo (“per più di tre secoli”) quest’antica strada che collegava il Friuli con la Germania permise un commercio fiorente perché il “Principe Serenissimo contemplando la situazione della Provincia, la volle libera da ogni gravoso dacio.” I negozianti di Udine ne erano sollevati anche nel loro commercio con la Dominante. I mercanti speravano che una volta completata la via di San Candido questa situazione sarebbe rimasta invariata, speravano, cioè, di mantenere gli stessi privilegi anche una volta cambiato percorso/ via per la quale le loro merci viaggiavano. Per dimostrare l’utilità della strada ma anche dell’osservanza e del mantenimento dell’attuale situazione privilegiata, descrivono la loro particolare posizione geografica. “È cinto il Friuli Veneto da terre austriache da levante a tramontana. Per esse camina una strada che da Gorizia porta nel Tirolo più lunga di quella che attraversa la suddita Provincia e conduca a San Candido di miglia 90. Dunque ogni aggravio che compreso l’utile de nostri venditori equagli o oltrepassi l’aggravio importato dalla differenza delle condotte, renderà deserta la nuova nostra strada resa agevole con tanta pubblica spesa e privarà i negozianti de Udine dell’economico ed altro loro commercio con le inferiori Province austriache.” Volendo rendere ancora più chiaro il rapporto tra la spesa e il guadagno, esprimono il percorso in numeri e con un computo molto preciso che non dà adito a dubbi. “Per esempio la strada austriaca più lunga porta l’aggravio d’un 4 per % sopra le merci per essa diretta di più della spesa che s’incontra nella condotta di esse per la via Veneta. L’utile che sogliono avere i negozianti Friulani nella vendita di dette merci all’ingrosso d’un 3 per 100 ca. Dunque il solo aggravio d’uno per % eguaglia e oltrepassa il differente aggravio delle condotte per cui si mantiene presso di noi il traffico economico cogli austriaci e basta per far pendere la bilancia dalla loro parte.” Queste, secondo i commercianti udinesi, sarebbero le terribili conseguenze se fosse posto un dazio sulla via di San Candido. Il grande dubbio, oltre alla difficoltà del trasporto delle merci e del dazio, era il sovraccarico, o tassazione, che aumentava il prezzo al dettaglio – o poteva diminuire il guadagno. Le tre strade, quella di Verona, la via di San Candido e la strada della Pontebba, erano le tre vie principali. La Pontebbana era la migliore, la più comoda e facile, e ciò permise la fioritura del commercio e, soprattutto, non “apportava alcun danno alla premessa Dogana”. La nuova dovrebbe tendere allo stesso principio e andrebbe soggetta “ad eguali pesi. Dunque nessun pregiudizio potrà apportare ai diritti Pubblici.” In conclusione sembra che questa nuova tassa dovrebbe, o forse questo era il volere della Serenissima, distinguere le merci di consumo da quelle di “traffico estero ed aggravare di gabella le prime”. La proposta di separare questi prodotti è impossibile, perché queste merci sono acquistate nelle fiere sia dai sudditi del Friuli austriaco sia dai sudditi del Friuli veneto. Una possibile conseguenza potrebbe essere l’apertura di negozi di tali merci nel territorio del Friuli austriaco, dove anche i friulani veneti potrebbero acquistare perché il prezzo sarà minore. La seconda conseguenza sarà la deviazione del traffico a favore dei mercanti austriaci e probabilmente si estenderà ai cittadini di tutte le Province confinanti. I commercianti udinesi potrebbero perdere, causa nuova dogana, un traffico che gestiscono da molti anni.

Queste vie avevano una particolarità: erano molto vicine al confine con l’Austria. Qui si creavano nuove situazioni, diverse da quelle conosciute fino ad ora: l’acquisto dei prodotti soggetti al monopolio della Serenissima in uno Stato estero a un prezzo nettamente inferiore. Di questa cosa se ne erano già accorti i commercianti di Udine ed ecco perché quasi “ricattavano” il governo della Serenissima e non volevano pagare il dazio. Ma cosa faceva il Consiglio dei Dieci? Quali erano i provvedimenti che intendeva prendere?

Dopo aver esposto con minuzia di particolari il complesso processo di conta dei sali nei singoli magazzini, qui vediamo l’uso improprio e l’attività disonesta che comunque si sviluppava. Si suggerivano le segnalazioni da infilare nelle apposite cassette poste in luoghi pubblici. Ora diventa più importante scoprire non solo i contrabbandieri, ma anche i luoghi o i “magazzini, ripostigli, caneve, conserve & alcun altro luogo dove fossero depositati o custoditi palesando se sia a sua notizia che alcuna persona è Estero habitante nello Stato è suddito habitante, e che tenesse in Stato Estero in vicinanza a Confini, botteghe è noleggio d’ogli, sali è tabacchi havesse introdotto,

introducesse ò avesse fatto introdurre contrabbandi”. È successo ciò che i commercianti di Udine temevano: oltre al contrabbando nel Partito stesso di sali provenienti da salere diverse, ora c’è anche il contrabbando del sale tra Partiti diversi. La diversa fiscalizzazione, indirettamente, favorì il traffico illecito del sale, e una parte importante, oltre alle strade, fu quella dei depositi. Gli Inquisitori dovettero controllare attentamente questi edifici e gran parte del loro lavoro dipendeva dalle denunce delle vendite illecite e dal controllo degli acquirenti. Si pensò di verificare il chi e il come, cioè chi vendeva e come il sale fosse trasportato e distribuito, e si cercò di precisare “le violenze, le minacce, le collusioni & intelligenze che fossero state praticate e si praticassero a pregiudizio de Pubblici Partiti onde essequir si possa l’esterminio di sì pericoloso genere di persone, mentre oltre l’inviolabile segretezza che se gli promette conseguiranno li Denontianti tutti quelli benefici che sono assegnati e preferiti dalle Pubbliche Deliberazioni.” Il commercio di sale sotto banco era veramente molto diffuso e difficilmente vi si poteva porre rimedio. Il processo legislativo messo in atto dalla Dominante assomiglia moltissimo alle verifiche fiscali odierne: in sostanza cercavano di creare una situazione simile allo scontrino. L’unico modo che ha lo Stato di verificare la regolarità delle vendite, giacché i monopoli non esistono più, è proprio questa ricevuta emessa dal venditore. Il prezzo da noi pagato è comprensivo di tasse (IVA), qualcosa di simile a ciò che la Serenissima desiderava imporre su tutte le vendite dei prodotti sotto il monopolio di Stato.

Posto che era proibito vendere e acquistare sale di contrabbando, ma che era anche vietato a tutte le persone di possederne una qualsiasi quantità. Lo stesso valeva per tutti gli esercizi di rivendita, osti, “bottegghieri, bettolini, agenti, fattori, gastaldi, lavoratori, postieri, monasterii, luoghi pii & ad ogni altro di che conditione esser si voglia di ricettare & ricoverare qualunque sorte di contrabbando [...]”. Si cercò di isolare i delinquenti esasperando la popolazione o incentivandola con dei “benefici”, ma si cercò soprattutto di infliggere la stessa pena a chi li aiutava o aveva intenzione di farlo. Non si poteva “ricoverare qualunque sorte di contrabbando ò chi si sia che fosse contrabbandiere ne possa somministrar à contrabbandieri assistenze, spalleggi, **indicastrade**, ne dar alcun imaginabile commodo, potendo chi si sia di quel luogo ove sarà ricoverato il contrabbando conseguire l’impunità e premii assegnati dalle leggi nel svellare i complici, mandanti e compartecipi che havessero in qual si sia forma dato ò dassero aiuto, ricetto, ricovero à contrabbandi e contrabandieri [...]”. L’intento era di portare allo scoperto qualsiasi attività disonesta, e in ciò ebbero un ruolo di rilievo i guadi e i loro custodi. Abbiamo visto che un passaggio molto importante fu quello di Ragogna, e si misero in guardia i possibili complici che potevano essere “pallattiere soprastante à passi, barcarolo, carattiere, cavallaro, passador de fiumi & ogn’altro destinato à qualunque passo di acqua ò di terra [...]”. Non si permetteva il passaggio o transito dei criminali e, nel caso si subisse violenza, bisognava notificare l’accaduto al Pubblico rappresentante. Permane un’abitudine, che ritroviamo anche nelle valli di Sicciole: l’incarico e “commandati gl’homini di commune, meringhi, degani e campanari, ordinare e rispettivamente essequir il suono della campana à martello per impedire à tutto potere, & arrestare i contrabbandi, carri & animali con quali venissero condotti [...]”. Questo gesto segnalava l’arrivo dei delinquenti alle terre vicine, o ville, e si auspicava la collaborazione nella caccia e cattura. Questo rintocco doveva essere ripetuto in tutti i villaggi, in modo da creare una catena virtuale, una sorta di scudo umano, per bloccare la fuga dei contrabbandieri. Nel malaugurato caso in cui questa procedura non fosse rispettata o venisse “malitiosamente omessa o trascurata”, lo Stato intendeva le cariche pubbliche e la popolazione ipso facto rei di contrabbando e, dunque, soggetti a tutte le pene. La situazione poteva peggiorare se si acquistava, con cognizione di causa, il sale di contrabbando. In questo caso, i rappresentanti pubblici macchiatisi di questo peccato dovevano risarcire lo Stato dell’intero ammontare del valore del sale illecito.

Non diversamente era trattato il contrabbando in città, dove erano stati “rilasciati [...] gli ordini più risoluti agli ufficiali di campagna” all’Inquisitorato, ai Reggimenti e alle squadre dei soldati che “si spediscono per batter le stradde & alla custodia de’ passi confinanti, gelosi e sospetti e dove più occorresse [...]”. Si ordina alle pubbliche cariche (meringhi, degani, capi di comune, campanari in tutte le ville) di vigilare con molta attenzione e di scoprire, in collaborazione con i “campagnoli”, e

arrestare i contrabbandieri; era necessario e d'obbligo suonare la campana a martello. Si vieta espressamente il passaggio sia di terra sia di mare, dunque si avvisano i "barcaroli, passadori, palattieri, restellotti alle porte delle città o custodi ai passi e posti, né altro simile ministro, sotto qualunque nome si chiami" di prestare la massima attenzione.

La complessità del commercio del sale ha molte sfaccettature, ma un comune elemento: le vie. Nel presente saggio si è cercato di individuare quelle "istriane", cioè quelle che partivano da Capodistria (Muggia e Pirano comprese) per andare nei territori Friulani. Dall'analisi della documentazione si è desunto che le principali vie di terra rimanevano quelle romane, mentre quelle "nuove" erano quelle fluviali. Tre sono le vie principali che abbiamo potuto ricostruire: il Piave per arrivare al Friuli, il Po per la zona della Romagna (soprattutto per le città di Ferrara e Mantova) e la più importante (individuata dal Senato già nel 1585) per noi (perché partiva proprio da Capodistria per arrivare a San Daniele attraversando il guado di Ragogna): quella che tramite il Livenza e il Piave andava nel Friuli e nel Trevigiano. Un cambiamento necessario, soprattutto perché Trieste rimaneva "golfo nemico" e continuava a vincere sul trasporto di terra grazie ai dazi disseminati sulle "mulattiere". Accanto al commercio fioriva anche il contrabbando, che usava le stesse strade ma con alcune accortezze. Molte sono le leggi e le restrizioni che furono applicate, ma il contrabbando continuò a esistere sino alla fine del monopolio (1973). Contemporaneamente si è cercato, attraverso un excursus delle leggi, di presentare la struttura del commercio del sale e le varie astuzie del Senato per arginarne la vendita illecita. Si è anche voluto dare ampio spazio alla legislazione che normava le saline d'Istria, e a questo proposito si è attinto grande varietà di informazioni dalla lettera d'incarico del Provveditore al sal in Istria e Dalmazia, Antonio Longo.

Valentina Petaros Jeromela

Bibliografia:

- Giusto Borri, *La strada del Carso e il traffico fra la Carniola, Trieste e l'Istria Veneta*, Coana, 1969.
- Jean Claude Hocquet, *Il sale e la fortuna di Venezia*, Roma, Jovvence, 1990.
- Furio Bianco, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento*, Pordenone, Biblioteca dell'immagine, 1995
- AA. VV., *El sal de piran*, DZS, Lubiana, 2005.
- Amelio Tagliaferri, *Venezia e il Friuli. Problemi storiografici*, Milano, Edizioni Giuffrè, 1982.
- Benvenuto Castellarin, *Il contrabbando in Friuli durante il dominio della Serenissima*, La bassa, 2001